

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*



Piano di Gestione Acque

(DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/60/CE, D.LVO. 152/06, L. 13/09 D.L.. 194/09)

ALLEGATO 17

Misure supplementari/indirizzi

FEBBRAIO 2010

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

SCHEMA DI NORMA REGIONALE PER GLI USI E LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE

(schema per le riunioni con gli Uffici, servizi ed Autorità competenti)

INDICE

TITOLO I (Principi generali)

Capo I (Principi degli usi dell'acqua)

- Art.1 (Principi generali)
- Art. 2 (Tutela del patrimonio idrico della Regione)
- Art. 3 (Risparmio idrico)
- Art. 4 (Usi produttivi ed energetici)
- Art. 5 (Laghi naturali ed invasi artificiali)
- Art. 6 (Piano di emergenza per le aree soggette all'onda di piena)
- Art. 7 (Aree soggette alle piene ordinarie)
- Art. 8 (Usi delle acque raccolte negli invasi)
- Art. 9 (Bacini interregionali)
- Art. 10 (Utilizzazione di acque sotterranee)
- Art. 11 (Aree di salvaguardia delle sorgenti e delle risorse sotterranee)
- Art. 12 (Inventario delle opere idrauliche)

Capo II (L'economia idrica)

- Art. 13 (Funzioni di coordinamento nel Distretto Idrografico)
- Art. 14 (Costi dell'acqua)
- Art. 15 (Flussi finanziari degli usi delle acque)
- Art. 16 (Avvalimento di Uffici ed enti)
- Art. 17 (Rapporti con le Università degli studi)

Capo III (Tutele plurime e coordinamento dei procedimenti)

- Art. 18 (Autonomia del procedimento di concessione di acque pubbliche)

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

TITOLO II (Gli usi delle acque pubbliche)

Art. 19 (Usi delle acque pubbliche mediante provvedimento di concessione)

Art. 20 (Graduazione degli usi).

Art. 21 (Usi delle acque soggetti a licenza)

Art. 22 (Usi delle acque non soggetti a concessione)

Art. 23 (Discipline particolari)

TITOLO III (Il procedimento concessorio)

Capo I La domanda e la documentazione tecnica

Art. 24 (Domanda di concessione)

Art. 25 (Presentazione della domanda).

Art. 26 (I costi di istruttoria)

Art. 27 (Verifica delle acque disponibili)

Art. 28 (Atto di conformità alle destinazioni del PRGA)

Art. 29 (Verifica della sostenibilità della domanda)

Art. 30 (Verifica della compatibilità della derivazione con il bilancio idrico)

Art. 31 (Verifica della esclusione di sottensioni o di recisione di vene)

Art. 32 (Verifica della compatibilità con gli obiettivi di qualità)

Art. 33 (Valutazione del minimo deflusso vitale)

Art. 34 (Verifica delle domande per uso irriguo)

Art. 35 (Autoproduttori)

Capo II Derivazioni di interesse provinciale ed a carattere interregionale

Art. 36 (Derivazioni di interesse interprovinciale).

Capo III

Art. 37 (Piano finanziario)

Art. 38 (Certificati verdi)

Art. 39 (La Sezione acque del CTAR)

Capo IV (Il procedimento istruttorio della domanda di concessione)

Art. 40 (Improcedibilità della domanda)

Art. 41 (Inammissibilità della domanda)

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- Art. 42 (Pubblicazione della domanda)
- Art. 43 (Osservazioni ed opposizioni)
- Art. 44 (Visita di Sopralluogo)
- Art. 45 (Integrazione di documenti ed atti)
- Art. 46 (Conferenza di servizi)
- Art. 47 (Pareri obbligatori)
- Art. 48 (Compatibilità ambientale della derivazione richiesta).

TITOLO IV (Domande concorrenti)

- Art. 49 (Domande concorrenti con la domanda principale)
- Art. 50 (Domande concorrenti con le domande successive)
- Art. 51 (Concorrenza eccezionale)
- Art. 52 (Criteri di preferenza delle domande concorrenti)
- Art. 53 (Consultazione ed accesso)

TITOLO V (Varianti)

- Art. 54 (Varianti alla concessione)
- Art. 55 (Varianti sostanziali)
- Art. 56 (Varianti non sostanziali della concessione)
- Art. 57 (Varianti non sostanziali in corso di istruttoria del procedimento concessorio)
- Art. 58 (pubblicità delle varianti sostanziali e non sostanziali, nonché delle modificazioni in corso di istruttoria)

TITOLO VI (Conclusione del procedimento)

- Art. 59 (Decisione sulla domanda di concessione)
- Art. 60 (Diniego della concessione)
- Art. 61 (Criteri per la individuazione della migliore domanda concorrente)
- Art. 62 (Contenuti della concessione)
- Art. 63 (Disciplinare di concessione)

TITOLO VII (Gli attingimenti di acque superficiali)

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

Art. 64 (Attingimento di acque superficiali)

Art. 65 (Domanda di attingimento)

TITOLO VIII (Pozzi d'acqua)

Art. 66 (Comunità degli utenti di pozzi d'acqua)

Art. 67 (Apertura di pozzi per l'estrazione di acque sotterranee)

Art. 68 (Gallerie drenanti)

Art. 69 (Opposizioni ed osservazioni)

Art. 70 (Pozzi abusivi)

Art. 71 (Regolazione emergenziale delle estrazioni di acque sotterranee)

TITOLO IX (Concessione preferenziale e per riconoscimento della pubblicità di determinati corpi idrici)

N.B.: (per questo titolo si è fatto riferimento, per completezza della disciplina, alla legislazione della Regione Emilia Romagna. Il Titolo va coordinato, e se del caso modificato, in relazione alle norme vigenti nelle singole regioni.

TITOLO X (L'informazione ambientale)

(L'informazione ambientale ex D.lgs 195/2005)

N.B.: questo titolo non è stato sviluppato in quanto occorre sentire le strutture regionali per verificare la praticabilità di una sola struttura regionale alla quale possano affluire tutte le informazioni ambientali in materia di acque e difesa del suolo, ed alla quale possano far riferimento gli interessati per consultare i cd Cataloghi ed acquisire le informazioni di cui alla disciplina statale di principio soprarichiamata

Art. 72 (Ambito di applicazione).

Art.73 (Procedimento per le domande di concessione preferenziale).

Art. 74 (Procedimento di riconoscimento di antico diritto).

TITOLO X (L'uso domestico)

Art. 75 (L'uso domestico)

Art. 76 (Controlli dell'Autorità sanitaria)

Art. 77 (Controlli dell'Autorità veterinaria)

Art. 78 (Limitazioni all'uso domestico)

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Titolo I (Principi generali)

Capo I (Principi degli usi dell'acqua)

Art.1 (Principi generali)

1. Gli usi delle acque pubbliche, superficiali e sotterranee, fluenti nel territorio regionale, devono essere compatibili con gli altri usi della risorsa, e sostenibili dal patrimonio naturale ed ambientale, del quale fanno parte, che sarà tramandato alle future generazioni.

Art. 2 (Tutela del patrimonio idrico della Regione)

1. Tutte le risorse idriche, superficiali e sotterranee, che risultano destinate o destinabili al soddisfacimento dei fabbisogni idrici di altre Regioni, devono essere sempre compatibili con l'equilibrio idrico del territorio regionale.

Art. 3 (Risparmio idrico)

1. Ciascun utente di acque pubbliche - in forza concessione, licenza, permesso o contratto di fornitura- è tenuto ad adottare ogni utile accorgimento o procedimento per contenere e ridurre l'uso dell'acqua, sia essa erogata da acquedotti civili ed industriali, che da canali irrigui.
2. Qualsiasi uso, difforme dal consentito, costituisce presupposto per pronunciare la decadenza della concessione, o, nei caso di impossibilità, per incrementare il canone, la tariffa o il corrispettivo.
3. Nelle situazioni di siccità o di carenze cicliche o stagionali, gli usi sono ridotti fino ad essere tutti sostenibili dall'ecosistema.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

4. Le nuove costruzioni per uso produttivo, agricolo, ricettivo ed abitativo, devono tendere a dotarsi di cisterne per la raccolta delle acque piovane da destinare sia al mantenimento degli spazi a verde che a scopo antincendio. [sentire l'urbanistica]

Art.4

(Usi produttivi ed energetici)

1. Gli usi delle acque per scopi produttivi ed energetici concorrono allo sviluppo dell'economia molisana, in coerenza con gli obiettivi del piano energetico e dell'economia regionale.
2. Le variazioni degli usi e le cessioni di utilità derivanti dalla disponibilità delle acque pubbliche, non espressamente previsti dal disciplinare di concessione, che rendano i canoni di concessione sperequati rispetto alle condizioni iniziali dell'atto di concessione possono essere consentite dall'ente concedente, previo adeguamento del canone annuo, fermo restando il termine di scadenza del provvedimento.
3. Le variazioni e le cessioni, di cui al comma precedente, se non espressamente autorizzate dalla Regione, mediante modifica del disciplinare e della concessione, non sono ad essa opponibili.

Art. 5

(Laghi naturali ed invasi artificiali)

1. I laghi naturali, anche se regolati, costituiscono una risorsa ambientale strategica per il territorio regionale.
2. Gli usi lacuali per la navigazione, per le attività del tempo libero e sportive, sono regolati con legge regionale.
3. La capacità di invaso, naturale o artificiale, al quale è destinato un determinato territorio, costituisce un bene pubblico di interesse strategico per l'economia regionale.
4. E' compito della Regione valutare il recupero di invasi abbandonati, prosciugati o bonificati, ed anche non ultimati per incapacità economica dell'originario concessionario, previa valutazione di impatto ambientale ed analisi dei costi e dei benefici.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 6

(Piano di emergenza per le aree soggette all'onda di piena)

1. Nelle aree a valle degli invasi devono essere delimitati i territori soggetti all'onda di piena, anche nei casi di manovre di manutenzione degli organi di scarico o di svaso repentino.
2. Per le aree a valle degli invasi che possono essere sommerse da onde di piena è predisposto un piano di allerta e di emergenza, d'intesa con gli Uffici preposti alla protezione civile.

Art. 7

(Aree soggette alle piene ordinarie)

1. Le aree soggette a piena, ordinaria o straordinaria, o con tempi di ritorno fino a 500 anni, sono delimitate dall'Autorità di bacino.
2. Le delimitazioni di cui al comma 1 sono riportate negli strumenti urbanistici o comunque di uso del territorio.
3. Le delimitazioni di cui al comma 1 possono essere modificate soltanto se sono realizzate opere idrauliche di messa in sicurezza dei territori interessati.
4. Gli oneri finanziari per la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche di messa in sicurezza di cui al comma 3 sono ripartite, pro quota, a carico dei proprietari e degli utenti dei suoli messi in sicurezza.

Art. 8

(Usi delle acque raccolte negli invasi)

1. La restituzione in alveo delle acque raccolte nei bacini naturali ed artificiali, deve essere compatibile con gli obiettivi di laminazione delle piene e di accumulo di risorse idriche sia per i periodi di emergenza o stagionali, che per fini irrigui.
2. L'Autorità di bacino, sentiti gli uffici statali con competenze in materia di dighe, svolge le funzioni di regolatore degli accumuli e dei deflussi, al fine sia di adeguare i livelli nei serbatoi alla costante capacità di laminazione delle piene, sia di mantenere riserve idriche sufficienti per lo svolgimento della stagione irrigua e per le scorte strategiche di acqua.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 9

(Bacini interregionali)

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma con le regioni alle quali sono trasferite acque derivate o drenate dal suo territorio, per l'uso condiviso delle acque superficiali e sotterranee, come di quelle invasate in laghi artificiali e naturali, al fine di non ridurre la dotazione naturale di acque del territorio, in un quadro di solidarietà con le Regioni beneficiarie dei trasferimenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 tendono alla conservazione di risorse strategiche per usi potabili ed irrigui, nonché a regolare i deflussi in periodi di piena e di siccità.
3. Gli accordi di programma prevedono una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri degli uffici ed enti interessati.
4. Perfezionati gli accordi di cui ai precedenti commi, ivi compresi i contenuti economici del trasferimento, sia per il canone di derivazione che per il ristoro ambientale, il competente Ufficio provvederà alla istruzione della domanda di concessione.

Art. 10

(Utilizzazione di acque sotterranee)

1. Le estrazioni di acque sotterranee sono assentite nel rispetto del bilancio idrogeologico di bacino e delle esigenze dell'ecosistema.
2. Nei casi in cui sia accertato che le estrazioni di acqua sotterranea concorrano a causare, o ad aggravare, fenomeni di subsidenza e di dissesto dei suoli, esse sono soggette a limitazioni per quantità e tempi di prelievo.
3. Se il territorio è servito adeguatamente da acquedotti civili o industriali o da canali irrigui, alla scadenza delle esistenti concessioni di derivazione di acque sotterranee, non si procede al rinnovo, se non per casi di rilevante interesse pubblico, definiti con delibera della Giunta Regionale.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

4. A prescindere dalla durata della preesistente concessione, nei casi in cui è provato che anteriori estrazioni di acque sotterranee interferiscano, provocando riduzioni di portata o danni, con il bacino di alimentazione di pubblici acquedotti, la concessione prosegue sino alla naturale scadenza ma non è soggetta a rinnovo; tuttavia, le quantità di acqua derivabili possono essere ridotte in conformità con le condizioni della concessione e del relativo disciplinare.
5. Le derivazioni di acque sotterranee che sottendono, anche a causa della riduzione di portata della falda, o comunque delle acque disponibili, preesistenti concessioni, sono ridotte fino al punto di ristabilimento dell'equilibrio del corpo idrico tributario.
6. Non sono consentiti gli usi di acque sotterranee incompatibili con le destinazioni del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti o delle relative Varianti,
7. Le incompatibilità di cui al precedente comma sono accertate in contraddittorio tecnico con gli interessati, i quali sono tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni del provvedimento di verifica delle incompatibilità.
8. La trivellazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi di derivazione di acque sotterranee è disciplinata dal Titolo

Art. 11

(Aree di salvaguardia delle sorgenti e delle risorse sotterranee)

1. La Regione, mediante l'Autorità di bacino, sentiti gli Enti parco, i soggetti gestori di aree naturalistiche, le Comunità Montane, i Comuni e gli altri enti titolari di demani forestali o universali di uso civico, individua le aree di tali beni che sono serventi per la ricarica delle falde.
2. Nelle predette aree, d'intesa con gli Enti parco e con i Comuni interessati, sono introdotte misure di protezione e valorizzazione del territorio, incentivando gli usi compatibili con la prioritaria esigenza di assicurare la funzione di ricarica delle falde.
3. Le delimitazioni di cui al comma 1 sono portate a conoscenza dei soggetti titolari di grandi derivazioni di acque pubbliche, con la proposta del contributo da porre a carico del Servizio idrico integrato e degli altri servizi di distribuzione di acque pubbliche.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

4. Il contributo è devoluto agli Enti parco per finanziare un piano organico di protezione e valorizzazione delle aree di salvaguardia, d'intesa con i Comuni interessati.

Art. 12

(Inventario delle opere idrauliche)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica, i soggetti titolari o custodi di opere idrauliche, sono tenuti a comunicare al competente ufficio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la località di ubicazione dell'opera ed il corso d'acqua interessato.
2. L'ufficio competente provvede ai seguenti adempimenti:
 - a- attribuzione del numero progressivo di iscrizione dell'opera idraulica;
 - b- predisposizione della scheda tipo che il titolare dell'opera idraulica è tenuto a compilare.
 - c- I soggetti titolari di opere idrauliche sono tenuti a comunicare all'ufficio dell'inventario la scheda sulle opere, i contenuti della manutenzione ordinaria, e la stima della durata residua dell'opera.

Capo II

(L'economia idrica)

Art. 13

(Funzioni di coordinamento nel Distretto Idrografico)

1. All'Ufficio/Agenzia/Società sono attribuite le seguenti funzioni:
 - il coordinamento del distretto idrografico e dell'economia idrica e delle partecipazioni regionali ad altre società, regionali ed interregionali, alle quali siano assegnati uno o più servizi di gestione di approvvigionamento idrico;
 - l'istruttoria, l'applicazione, l'integrazione ed il rinnovo degli accordi di programma, che la Regione sottoscrive con le regioni interessate, per la individuazione, la raccolta, il trasporto e gli usi delle risorse idriche ed i relativi costi;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- la regolazione e la laminazione delle piene a mezzo degli sbarramenti, dei serbatoi e degli altri impianti di raccolta e ritenuta delle acque;
 - l'istruttoria ed il parere tecnico per gli impianti di dissalazione e relativi usi delle acque dissalate;
 - l'istruttoria ed il parere tecnico per gli impianti per il riuso delle acque reflue;
 - l'individuazione e la gestione delle risorse idriche strategiche da impiegare nei periodi di crisi idrica;
 - la ripartizione delle risorse idriche fra i gestori dei servizi di distribuzione delle acque destinate ad uso potabile e civile, irriguo e zootecnico, industriale e di ogni altro uso significativo, ridistribuendo i costi delle acque grezze;
 - l'uso ripartito di tutte le risorse idriche nei periodi di siccità e di crisi idriche;
 - l'aggiornamento ed il riordino del piano regolatore regionale degli acquedotti ad uso civile, industriale ed irriguo;
 - la titolarità, in nome e per conto dei Comuni riforniti, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche fluenti dal territorio di altre regioni;
2. In via transitoria, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche non ancora scadute e per quelle scadute ma non ancora rinnovate, l' Ufficio/Agenzia/Società presenta alla Regione, la domanda di concessione di derivazione delle acque pubbliche; l' Ufficio/Agenzia/Società promuove le azioni contro le sottensioni di utenza e contro qualsiasi intervento antropico che possa compromettere la stabilità dei deflussi previsti per l'approvvigionamento idrico dei Comuni della regione.
3. L' Ufficio/Agenzia/Società acque incentiva e controlla la partecipazione obbligazionaria dei Fondi pensione, per lavoratori dipendenti ed autonomi, al fine di migliorare il servizio idrico integrato e l'approvvigionamento idrico.
4. L'Ufficio/Agenzia/Società ha facoltà di accedere ai fondi europei ed internazionali destinati alla ricerca, alla tutela ed agli usi delle acque ed alle tecniche di potabilizzazione, depurazione, dissalazione, riuso e riutilizzo della risorsa idrica.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 14

(Costi dell'acqua)

1. L'Ufficio/Agenzia/Società acque partecipa alla redazione della tariffazione delle acque all'ingrosso e di quelle distribuite dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché dei servizi irrigui e di bonifica.

Art. 15

(Flussi finanziari degli usi delle acque)

1. Per garantire il corretto equilibrio dei bilanci pubblici e per prevenire rischi di insolvenza dei gestori di reti di distribuzione di acque pubbliche per qualsiasi uso consentito, nonché per evitare che agli utenti siano richiesti corrispettivi e tariffe sproporzionate rispetto al servizio reso, l'Ufficio/Agenzia/Società è preposto alla tenuta ed all'aggiornamento del bilancio dell'economia idrica regionale.
2. All'ufficio del bilancio dell'economia idrica regionale affluiscono i seguenti dati:
 - a- i canoni corrisposti da ciascun utente o da ciascun gestore dei servizi di distribuzione delle acque, per qualsiasi uso;
 - b- i costi relativi alle attività di potabilizzazione, di fognatura, di depurazione delle acque reflue e di trattamento e smaltimento dei fanghi;
 - c- i corrispettivi per la distribuzione di energia idroelettrica, prodotta con acque regionali, sia nella Regione che trasferita in altri territori;
 - d- i corrispettivi ed i costi per la manutenzione delle aree di salvaguardia e per le aree di ricarica delle falde;
 - e- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche;
 - f- le ricadute economiche per l'applicazione dei criteri per il concorso di proprietari, concessionari, affittuari e detentori di aree latitanti i corsi d'acqua per la manutenzione degli argini antistanti o al servizio dei fondi beneficiari.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 16

(Avvalimento di Uffici ed enti)

1. L'Ufficio/Agenzia/Società, ha facoltà di avvalersi, previa convenzione, dei seguenti soggetti istituzionali:
 - a- [delle Autorità di bacino operanti per i bacini regionali ed interregionali] degli Uffici Regionali, per lo studio ed il contenimento della subsidenza, per la difesa del suolo e per le azioni contro il rischio idraulico ed idrogeologico come del bilancio idrico, del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio della falda;
 - b- degli Uffici regionali del Genio civile, per la gestione del litorale e delle opere idrauliche e marittime.
 - c- degli enti che gestiscono le reti irrigue primarie e gli acquedotti industriali.
 - d- dei servizi tecnici regionali, statali ed internazionali in materia di risorse idriche, difesa del suolo e salvaguardia dei litorali.

Art. 17

(Rapporti con le Università degli studi)

1. Per le ricerche riguardanti le acque, superficiali e sotterranee, le idrostrutture ed i fenomeni idraulici ed idrogeologici dei bacini ricadenti nel territorio regionale, l'Ufficio/Agenzia/Società, ha facoltà di:
 - a- promuovere e stipulare apposite convenzioni con le Università degli studi, b - finanziare dottorati di ricerca, assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ed analoghi strumenti previsti dagli statuti delle Università.
2. I fondi da destinare alle attività di cui al comma 1 sono alimentati con risorse stabilite annualmente con la legge finanziaria regionale, nonchè con una quota delle tariffe dovute sia per gli usi delle acque che per il ristoro ambientale dovuto dai soggetti che trasferiscono risorse idriche al di fuori del territorio regionale.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Capo III

Tutele plurime e coordinamento dei procedimenti

Art. 18

(Autonomia del procedimento di concessione di acque pubbliche)

1. Il procedimento di concessione di acque pubbliche è autonomo.
2. Con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale sono stabiliti i termini per ciascun tipo di procedimento e le forme di coordinamento dei diversi procedimenti di tutela riguardanti le acque ed i siti interessati dalla domanda di concessione di acque pubbliche.

Titolo II

Art. 19

(Usi delle acque pubbliche mediante provvedimento di concessione)

1. Sono consentiti, previo provvedimento regionale di concessione i seguenti usi delle acque:
 - a) potabile;
 - b) alimentare;
 - c) zootecnico;
 - d) per piscicoltura e molluschicoltura;
 - e) irriguo;
 - f) idroelettrico o per forza motrice;
 - g) industriale: finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l'uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
 - h) igienico;
 - i) antincendio;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- l) impianti di autolavaggio;
 - m) lavaggio delle strade e degli spazi pubblici;
 - n) lavaggio di inerti;
 - o) impianti e campi sportivi;
 - p) innevamento artificiale
 - q) navigazione interna;
 - r) scambio termico.
 - s) uso sportivo, ivi comprese le piscine aperte al pubblico se non servite da pubblico acquedotto.
2. Per usi diversi da quelli indicati al comma 1, l'assimilazione è stabilita con decreto della Giunta Regionale.

Art. 20 (Graduazione degli usi).

1. Nel caso in cui sia necessario graduare gli usi dello stesso corpo idrico, è prevalente, su qualsiasi altro uso, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o la commercializzazione di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano; e, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione.
2. L'uso zootecnico ed irriguo è prevalente sugli usi ulteriori, diversi da quelli di cui al precedente comma.

Art. 21 (Usi delle acque soggetti a licenza)

1. L'attingimento di acque superficiali per brevi periodi o comunque per sopperire alle esigenze della stagione irrigua, è consentito nei limiti e con le modalità stabiliti dalla licenza di attingimento.
2. Le modalità, i tempi ed i canoni per il prelievo sono stabiliti con delibera della Giunta Regionale.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 22

(Usi delle acque non soggetti a concessione)

1. Non sono soggetti a concessione i seguenti usi delle acque:
 - a) La raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici adibiti ad uso civile o produttivo.
 - b) La formazione di scorte antincendio, ad opera dalla pubblica autorità, per la salvaguardia del patrimonio forestale.
 - c) Il rifornimento di acqua per le antiche fontane pubbliche e per i tradizionali lavatoi pubblici, nei casi in cui l'approvvigionamento non possa avvenire mediante acquedotti per uso civile, irriguo e industriale.

Art. 23

(Discipline particolari)

1. Sono regolati dalle norme settoriali:
 - a) le acque minerali e termali;
 - b) le acque calde geotermiche;
 - c) la costruzione di laghi al servizio di fondi agricoli e forestali, invasi e cisterne per la raccolta di acque piovane.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

TITOLO III (Il procedimento concessorio)

Capo I La domanda e la documentazione tecnica

Art. 24 (Domanda di concessione)

1. Chiunque abbia interesse, e comprovi di poter legittimamente disporre delle aree di sedime degli impianti idraulici e delle opere idrauliche serventi, ha facoltà di presentare domanda di concessione per derivare acque pubbliche.
2. Per gli impianti e le opere da realizzare sul demanio idrico, o su aree di titolarità di enti pubblici, il richiedente deve comprovare di poter disporre delle predette aree.
3. Qualora le opere, da realizzare per le derivazioni di acque pubbliche, ricadano in tutto o in parte su proprietà di terzi – privati o soggetti pubblici – la domanda di concessione deve essere notificata in copia ai soggetti proprietari delle predette aree.

Art. 25 (Presentazione della domanda).

1. La domanda, di cui all'art. precedente, inoltrata alla Regione su supporto informatico, è redatta in conformità dei modelli di cui all' Allegato A e corredata dei dati tecnici di cui all' Allegato B.
2. Alla domanda di concessione è allegata la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria, indicate nell' Allegato C.
3. I documenti tecnici allegati alla domanda devono essere sottoscritti da un ingegnere idraulico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
4. Ogni domanda di concessione di acque pubbliche per uso idroelettrico o produttivo, sia per le grandi che per le piccole derivazioni, deve essere corredata dal piano finanziario, redatto da professionista specializzato.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 26

(I costi di istruttoria)

1. Con delibera della Giunta Regionale sono stabiliti, ogni biennio, i costi di istruttoria dei procedimenti relativi alle domande di concessione di acque pubbliche.
2. La delibera di cui al precedente comma è aggiornata periodicamente, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Ufficio verifica la congruità delle somme versate per le spese di istruttoria con le spese che ragionevolmente devono essere sostenute per completare l'istruttoria della domanda di concessione.
4. Se nel corso dell'istruttoria l'Ufficio si dovesse avvedere che le spese da sostenere fossero superiori a quelle anticipate dall'interessato, esso provvederà a richiedere all'interessato di procedere all'integrazione.
5. Il mancato pagamento delle spese di istruttoria determina la improcedibilità della domanda.

Art. 27

(Verifica delle acque disponibili)

1. Per ciascuna domanda gli Uffici competenti verifica la disponibilità e l'entità delle acque.
2. Se, per effetto di anteriori concessioni o per naturali carenze di acqua, oppure per eventi naturali che pongono a rischio la stabilità di territori, le acque disponibili sono insufficienti, la domanda viene respinta per inesistenza dell'oggetto della concessione.
3. Per lo stesso corpo idrico le domande respinte possono essere presentate ad intervalli non inferiore al quinquennio.

Art. 28

(Atto di conformità alle destinazioni del PRGA)

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

1. I documenti di cui all'art. precedente sono corredati dalla dichiarazione, del tecnico incaricato, sulla compatibilità della derivazione domandata con le destinazioni Piano regolatore generale degli acquedotti, e loro varianti.

Art. 29

(Verifica della sostenibilità della domanda)

1. L'Ufficio precedente verifica che per le quantità di acqua richieste in derivazione, la domanda di concessione attesti, con dichiarazione sottoscritta dal competente ingegnere idraulico, che non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, oppure provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tale possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

Art. 30

(Verifica della compatibilità della derivazione con il bilancio idrico)

1. La domanda di concessione è corredata dalla documentazione tecnica attestante la compatibilità della domanda con il bilancio idrico ed idrogeologico del bacino tributario.

Art. 31

(Verifica della esclusione di sottensioni o di recisione di vene)

1. Per le derivazioni di acque superficiali il richiedente è tenuto a verificare, con indagine tecnica, che la domanda di derivazione non causa sottensione di acque destinate a pregresse derivazioni.
2. Per la estrazione di acque sotterranee, la domanda è corredata dalla verifica tecnica per escludere che la derivazione possa depauperare l'acquifero che alimenta derivazioni anteriori.

Art. 32

(Verifica della compatibilità con gli obiettivi di qualità)

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

1. La domanda di concessione è sottoposta a verifica per accertare che essa non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Art. 33

(Valutazione del minimo deflusso vitale)

1. La domanda di concessione di acque superficiali è corredata dalla certificazione tecnica sul rilascio in alveo del minimo deflusso vitale.

Art. 34

(Verifica delle domande per uso irriguo)

1. Le domande di concessione di acque per uso irriguo devono tenere conto della disponibilità delle acque e della quantità minima necessaria per le colture praticate.
2. Non si fa luogo alla concessione per usi irrigui nei casi in cui le risorse idriche possono essere fornite da acquedotti o canali consortili od anche industriali.
3. In sede di rinnovo di domande di concessione per uso irriguo, deve essere valutata se le acque richieste possono essere fornite da acquedotti o canali consortili od anche industriali.

Art. 35

(Autoproduttori)

1. I richiedenti di derivazioni per uso idroelettrico o per forza motrice, sono tenuti ad indicare che l'energia prodotta verrà tutta consumata nell'impianto produttivo; in tal caso la Regione può regolare, mediante clausola da inserire nel disciplinare di concessione, eventuali riduzioni dei canoni di derivazione in rapporto ai prevedibili livelli occupazionali ed alle condizioni geografiche dell'impianto.

Capo II

Derivazioni di interesse provinciale ed a carattere interregionale

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 36

(Derivazioni di interesse interprovinciale).

1. Nel caso in cui le Province risultino delegate al rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche, l'Autorità di distretto –sentita l'autorità di bacino - promuove un'intesa quadro fra le province interessate, per i procedimenti di concessione di acque pubbliche a carattere interprovinciale o che interessino i territori di due o più province, anche non confinanti.
2. L'intesa quadro definisce, in particolare:
 - a) i criteri per l'individuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
 - b) i tempi e le modalità di espressione dell'intesa da rilasciarsi all'amministrazione provinciale competente all'adozione del provvedimento di concessione;
 - c) le modalità ed i raccordi per garantire la vigilanza sull'esercizio della derivazione.
2. Si intendono, di interesse interprovinciale, le derivazioni:
 - a) i cui elementi costitutivi (opere di captazione, adduzione, e restituzione in ambiente) riguardino il territorio di più di una provincia;
 - b) da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra più province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;
 - c) da falde o da corpi idrici superficiali, anche se realizzate in prossimità del confine amministrativo provinciale, che possano influenzare l'idrologia o l'idrogeologia della provincia confinante.
3. I trasferimenti d'acqua oltre i confini amministrativi regionali, sono escluse da quelle regolate dal presente articolo.

Capo III

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 37

(Piano finanziario)

1. Il piano finanziario, a corredo della domanda di concessione, espone, sotto la responsabilità del richiedente, i dati di seguito richiamati:
 - a- La spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti, meccanismi e dotazioni relative;
 - b- i mezzi con i quali s'intende provvedervi, capitale proprio o capitale da attingere al credito;
 - c- le spese di manutenzione e quelle di esercizio, distinte per categorie e voci, in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicitare;
 - d- i criteri che s'intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi, meccanismi, ecc. e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili, e le quote, che, all'uopo, sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio;
 - e- gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito;
 - f- il periodo di tempo e le quote annue assegnate all'ammortamento del capitale direttamente fornito dal concessionario;
 - g- i proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita dell'acqua derivata e dell'energia prodotta;
 - h- la entità dei certificati verdi conseguibili dall'impianto.

Art. 38

(Certificati verdi)

1. La Regione si riserva di adeguare il canone di concessione in relazione al valore aggiunto derivante dall'utilizzo del certificato verde e dai maggiori prezzi di cessione dell'energia prodotta.
2. La concessione di derivazione di acque pubbliche non prevede atti di disposizione dei certificati verdi, comportanti il trasferimento delle relative utilità al di fuori del territorio regionale, se non previa autorizzazione della Regione; le eventuali autorizzazioni regionali sono a titolo oneroso mediante incremento del canone annuo di concessione.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

3. Qualsiasi atto di disposizione dei certificati verdi, senza il previo assenso della Regione, comportando la modifica unilaterale del piano economico in base al quale la concessione è stata rilasciata, costituisce causa di decadenza della concessione; l'atto di disposizione non è opponibile alla Regione.
4. Per le concessioni già assentite, la Regione promuove con le imprese concessionarie un accordo di programma per l'adeguamento del provvedimento di concessione, del relativo disciplinare, del piano finanziario, dei canoni di concessione, tenuto conto del contributo al PIL regionale ed all'incremento e dalla stabilità dell'occupazione, derivanti dalla utilizzazione delle acque.

Art. 39

(La Sezione acque del CTAR)

1. E' costituita la Sezione acque del CTAR, quale organo consultivo della Regione, degli enti regionali e delle imprese a partecipazione regionale, in materia di acque interne e costiere, opere idrauliche, irrigue e delle opere riguardanti il Servizio idrico integrato, gli impianti di potabilizzazione, depurazione e dissalazione delle acque.
2. La Sezione acque è composta da cinque membri designati dal Presidente della Giunta Regionale, scelti tra gli iscritti agli ordini degli ingegneri idraulici e dei geologi.
3. I membri della sezione acque durano in carica cinque anni; nella prima riunione la sezione elegge il suo presidente.
4. Per pareri riguardanti particolari materie, per il cui esame il Presidente ha facoltà di nominare due tecnici esterni specializzati.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Capo IV

Il procedimento istruttorio della domanda di concessione

Art. 40

(Improcedibilità della domanda)

1. Le difformità e le carenze documentali, come la omessa prova del versamento degli oneri istruttori, determinano la improcedibilità della domanda.
2. La Regione verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dalla Regione a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
3. La declaratoria di improcedibilità è disposta dal competente Ufficio.

Art. 41

(Inammissibilità della domanda)

1. Se l'Ufficio ritiene inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge, sentito il parere di...[individuare l'Organo o l'ufficio competente; es. l'Ufficio per le opere idrauliche, oppure l'Autorità di bacino, oppure il Comitato regionale...]
2. Il provvedimento di declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità è notificato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 42

(Pubblicazione della domanda)

1. Ogni domanda di concessione di acque pubbliche, se è dichiarata ricevibile, o ammissibile, dal competente Ufficio, è pubblicata - per estratto - nel BUR ed all'Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

2. Qualora le opere di presa e di restituzione delle acque interessino il territorio di più Comuni, la domanda di concessione, è pubblicata per estratto all'Albo pretorio di ciascun Comune.
3. Per le domande per uso idroelettrico o produttivo, il richiedente indica le parti della domanda coperte da segreto industriale o riguardanti la proprietà industriale ed il know how espresso nelle soluzioni tecniche adottate, non pubblicabili per estratto.
4. La pubblicazione della domanda costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sul procedimento amministrativo.
5. L'estratto di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
 - a) l'Ufficio competente ed il responsabile del procedimento;
 - b) i dati identificativi del richiedente;
 - c) la data di presentazione della domanda;
 - d) la portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s oppure in m³/anno;
 - e) il luogo di presa;
 - f) il luogo di eventuale restituzione;
 - i) la tipologia di uso della risorsa idrica;
 - l) il luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati [ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico];
 - m) i Comuni ed i giorni di affissione all'Albo Pretorio;
 - n) i termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenti;
 - o) il giorno ed il luogo della conferenza di servizi e della visita locale di istruttoria o sopralluogo, ove ritenuta necessaria dal competente Ufficio, con espressa indicazione che, nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data;
 - p) la data entro la quale deve concludersi il procedimento ai sensi dell'art.x .

Art. 43

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

(Osservazioni ed opposizioni)

1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di associazioni e comitati ambientalistici cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR.
2. Il Responsabile del procedimento valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento concessorio.

Art. 44

(Visita di Sopralluogo)

1. L'Ufficio procedente, raccolte le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta la istruttoria, mettendo in evidenza le qualità caratteristiche delle varie domande in rapporto alla più razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilità delle opposizioni.
2. Il sopralluogo è effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione, agli eventuali presentatori di domande concorrenti, ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni.
3. La comunicazione del sopralluogo deve pervenire agli interessati almeno dieci giorni prima di tale data.
4. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

Art. 45

(Integrazione di documenti ed atti)

1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta al presentatore

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

della domanda di concessione; in caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. x

(Domande improcedibili).

Art. 46

(Conferenza di servizi)

1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 47

(Pareri obbligatori)

1. Il responsabile del procedimento richiede, per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, i seguenti soggetti:
 - a) Autorità di bacino;
 - b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali.
 - c) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
 - d) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano, ai fini delle verifiche di conformità previste dalle vigenti disposizioni;
 - e) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo;
 - f) Autorità d'ambito ottimale per il Servizio idrico integrato;
 - g) Servizio regionale preposto al Piano regolatore degli acquedotti.
 - h) Il Comune, o i Comuni nel cui territorio sono realizzate le opere di presa e rilascio, i canali e le condotte forzate, gli impianti produttivi o per la produzione di energia idroelettrica, le reti per il trasporto dell'energia elettrica.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- i) L'Ufficio competente in materia di demanio, se il progetto prevede la realizzazione sul demanio idrico, di parte o di tutte le opere di cui al progetto allegato alla domanda di concessione.
2. Il parere di cui alla lett.a) del comma precedente è vincolante; i restanti pareri di cui al comma precedente sono obbligatori.
3. Se il Comune segnala che le opere sono incompatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, con la stabilità dei versanti o con altre opere pubbliche già realizzate od anche programmate in data anteriore alla presentazione della domanda di concessione, la domanda viene dichiarata inammissibile.
4. Il responsabile del procedimento, ha facoltà di richiedere il parere di altri enti se riconosciuti portatori di specifiche competenze, senza la cui acquisizione l'istruttoria sarebbe carente ed incompleta.

Art. 48

(Compatibilità ambientale della derivazione richiesta).

1. I procedimenti amministrativi aperti per le domande di concessione di acqua pubblica, e relativi progetti delle opere di presa ed accessorie, e, nel caso di concorrenza, per la domanda prescelta, se le domande medesime sono soggette a procedure di valutazione o compatibilità ambientale, sono sospesi quando si esaurita la fase del sopralluogo; l'aspirante è tenuto a richiedere la valutazione di impatto ambientale – o la verifica della compatibilità ambientale oppure la valutazione di incidenza nel caso di interventi che interessano siti ricadenti nella Rete Natura 2000 (SIC, pSIC, ZPS), per la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche.
– [verificare il coordinamento con la legislazione regionale in materia]; i procedimenti amministrativi sospesi, saranno ripresi a conclusione dei sub procedimenti di verifica ambientale.
2. L'Ufficio preposto alla valutazione ambientale, o alla valutazione d'incidenza, rende il parere richiesto nei termini stabiliti dalla legge regionale.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

TITOLO IV

Domande concorrenti

Art. 49

(Domande concorrenti con la domanda principale)

1. Nei casi in cui per la medesima risorsa e nei medesimi luoghi siano presentate più domande, incompatibili con la prima, questa è qualificata come domanda principale.
2. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con la principale, se dichiarate ricevibili o ammissibili, sono dichiarate successive e concorrenti con la principale, nei casi in cui siano state presentate non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della domanda principale.
3. Tutte le domande successive alla principale e presentate entro il termine di cui al comma precedente, sono dichiarate concorrenti con la principale e vengono pubblicate per estratto, nelle forme di cui all'art. x
4. I termini di cui all'art. x, lett. n), o) e p), relativi alla domanda principale, sono modificati di almeno novanta giorni.

Art. 50

(Domande concorrenti con le domande successive)

1. Nel caso di domande concorrenti, la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la principale; se invece alcune domande sono state presentate oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della domanda principale, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria unificata è limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR dell'avviso relativo alla domanda principale.
2. I termini di cui all'art. x, lett. n), o) e p), relativi alla domanda principale, sono modificati di almeno trenta giorni.
3. Fatta salva l'ipotesi di concorrenza eccezionale di cui all'art. x, le domande concorrenti con le domande successive ma non con la principale, se presentate oltre il termine di 90 giorni,

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

decorrente dalla data di pubblicazione della domanda principale, formeranno oggetto di autonoma istruttoria.

Art. 51

(Concorrenza eccezionale)

1. Fino a quando non è sottoscritta la concessione di derivazione possono essere presentate, per soddisfare rilevanti interessi pubblici, domande incompatibili con la principale, ed essere ammesse ad istruttoria unificata.
2. Il rilevante interesse pubblico per le domande di concessione di acque pubbliche, in concorrenza eccezionale, è dichiarato con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la sezione acque del Comitato tecnico amministrativo regionale.

Art. 52

(Criteri di preferenza delle domande concorrenti)

- 1 Tra più domande concorrenti è preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisce:
 - a. la maggiore restituzione di acqua in rapporto agli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;
 - b. i minori prelievi derivanti da integrazioni di volumi prodotti da attività di recupero e di riciclo;
 - c. l'adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
 - d. la più razionale utilizzazione delle risorse in relazione ai seguenti criteri:
 1. l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte di pubblici acquedotti o dai servizi irrigui;
 2. le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
 3. le caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico dal quale sono derivate le acque;
 4. la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 53

(Consultazione ed accesso)

1. Dopo trenta giorni dall'avviso relativo all'ultima delle domande dichiarate concorrenti, tutti i progetti concorrenti sono consultabili dagli aventi titolo all'accesso, tranne che per le parti di cui all'art. (Domande concorrenti con la domanda principale) comma 3.

TITOLO V

(Varianti)

Art. 54

(Varianti alla concessione)

1. Qualora il concessionario d'acqua pubblica intenda variare le opere o le condizioni d'esercizio della derivazione, presenta domanda all'ufficio istruttore competente.

Art. 55

(Varianti sostanziali)

1. La richiesta di variante è soggetta ad istruttoria di nuova concessione nei seguenti casi:
 - a) modificazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione o della loro ubicazione;
 - b) la diversa destinazione d'uso delle acque, ovvero un loro nuovo utilizzo che a sua volta comporti una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa o quantitativa delle acque restituite;
 - c) un aumento della quantità di acqua prelevata che renda necessaria la valutazione dell'interesse dei terzi, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni di rischio idraulico.
 - d) la cessione di certificati verdi.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 56

(Varianti non sostanziali della concessione)

1. Il concessionario ha facoltà, nel corso dell'esercizio della concessione, di richiedere documentate varianti non sostanziali al progetto originario, per l'adeguamento tecnico e la razionalizzazione degli impianti.

Art. 57

(Varianti non sostanziali in corso di istruttoria del procedimento concessorio)

1. Per conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua, ovvero per meglio rendere compatibile con l'ambiente la derivazione, anche in accoglimento di modificazioni chieste in sede di istruttoria da soggetti e istituzioni preposti alla tutela paesistico-ambientale o di adeguamenti o compensazioni emersi in sede di procedura di valutazione degli impatti ambientali, o per rendere tra loro comparabili alcune delle domande concorrenti o assicurare la restituzione dell'acqua a quota utile per gli usi ulteriori, il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere ai concorrenti di valutare la modificazione dei rispettivi progetti.

Art. 58

(pubblicità delle varianti sostanziali e non sostanziali, nonché delle modificazioni in corso di istruttoria)

1. Le domande per varianti essenziali e non essenziali, come delle proposte di modificazione progettuale in corso di istruttoria, sono pubblicate sul BUR.
2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate dalla ricevuta di versamento delle spese istruttorie, disciplinate nell'allegato B.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i terzi interessati possono presentare opposizioni e deduzioni scritte.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- 4 Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento provvede alla redazione del provvedimento finale, rimettendo gli atti all'Ufficio competente alla relativa sottoscrizione.
5. L'accoglimento di una domanda di variante non comporta modifica della scadenza originaria della concessione.

TITOLO VI

(Conclusioni del procedimento)

Art. 59

(Decisione sulla domanda di concessione)

1. L'Ufficio competente, verificata la procedibilità e la ammissibilità della domanda, tenuto conto del piano finanziario e della destinazione dei certificati verdi, acquisiti i pareri dell'Autorità di Bacino, gli altri pareri obbligatori e la valutazione di impatto ambientale (o la valutazione ambientale strategica o lo screening), tenuto conto delle opposizioni e delle osservazioni, valutate le domande concorrenti, formula decisione finale del procedimento concessorio.

Art. 60

(Diniego della concessione)

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque fase del procedimento, se viene rilevata l'incompatibilità della derivazione domandata, e delle opere ad essa funzionali, anche per uno solo dei seguenti elementi:
 - a) previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione del servizio idrico integrato, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
 - b) equilibrio del bilancio idrico;
 - c) minimo deflusso vitale;
 - d) assetto idraulico del corso d'acqua;
 - d) capacità di ricarica dell'acquifero;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- e) caratteristiche dell'area di localizzazione.
2. La inosservanza delle prescrizioni e delle autorizzazioni, in materia di trivellazione di pozzi d'acqua è causa di diniego della domanda di concessione.
3. La domanda di concessione non è accoglibile nei seguenti ulteriori casi:
- a- se il richiedente ha possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto, per la presenza, entro una distanza ragionevole, di reti acquedottistiche destinate all'approvvigionamento per l'uso medesimo;
 - b- se l'attività per la quale viene richiesto l'uso è sprovvista di impianti per il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, sempre che questi impianti siano possibili tecnicamente ed economicamente.
 - c- qualsiasi contrasto con il pubblico generale interesse agli usi del corpo idrico.

Art. 61

(Criteri per la individuazione della migliore domanda concorrente)

1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli precedenti, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
- a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
 - b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
 - c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
 - d) la quantità e la qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
2. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001, ovvero al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

3. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.
4. A parità di tali condizioni è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione; in mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione.
5. Qualora tra più domande concorrenti si riscontri che i progetti sono sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate la utilizzazione sia più vasta, è di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la più vasta utilizzazione.
6. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente la Giunta Regionale, sentito [il Consiglio superiore dei lavori pubblici] che indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare.
7. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.

Art. 62

(Contenuti della concessione)

1. La concessione è assentita, in coerenza con il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, con il Piano regionale di tutela delle acque e con i Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. x (Disciplinare di concessione).
3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel BUR per estratto, contenente i seguenti dati:
 - a) identità del concessionario;
 - b) quantità di acqua concessa;
 - c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
 - d) uso e durata della concessione;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.

Art. 63

(Disciplinare di concessione)

1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione concedente ed il concessionario.
2. Il disciplinare è redatto sulla base dello schema-tipo di cui all'Allegato E e riporta i seguenti dati:
 - a) identità del concessionario;
 - b) quantità d'acqua da derivare espressa in moduli, 1/s o in mc annui; in caso di portata variabile, la portata massima e media nonché la curva di portata;
 - c) l'uso o gli usi cui le acque sono destinate;
 - d) le determinazioni sulle osservazioni, opposizioni, sui pareri acquisiti, sui motivi del provvedimento e su quelli che hanno determinato la esclusione delle eventuali domande concorrenti;
 - e) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
 - f) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
 - g) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua, dell'equilibrio del bilancio idrico e dell'ecosistema;
 - h) la durata della concessione;
 - i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
 - l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
 - m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
 - o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dalla Regione;
 - p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
3. Il disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. x. La Regione assegna al concessionario al termine per presentarsi presso il competente Ufficio per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.

TITOLO VII

(Gli attingimenti di acque superficiali)

Art. 64

(Attingimento di acque superficiali)

- 1. Chiunque abbia interesse, ha facoltà di presentare domanda di attingimento di acque superficiali, per usi diversi da quelli potabili o zootecnici.
- 2. L'attingimento di acque superficiali, anche a mezzo di pompe purché non fisse, non comporta la costruzione di opere di presa, ed è consentito nei casi in cui non sussistano i presupposti per il rilascio di una concessione di derivazione di acque pubbliche.
- 3. L'attingimento di acque superficiali non è consentito nei casi in cui il fabbisogno idrico sia erogabile da servizi acquedottistici civili, industriali od irrigui.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 65

(Domanda di attingimento)

1. La domanda, di cui all'art. precedente, è redatta su supporto informatico.
2. La licenza di attingimento, la cui durata non può eccedere i dodici mesi, è rinnovabile per non più di cinque anni, ed in qualsiasi momento è riducibile o revocabile qualora sia necessario ridurre i consumi di acque, a causa della riduzione delle acque disponibili, per siccità, per carenze stagionali o per il saldo negativo del bilancio idrico.
2. La domanda di attingimento, redatta su supporto informatico, deve essere conforme ad uno dei modelli di cui all'Allegato A e corredata dei dati tecnici di cui all'Allegato B.
3. Alla domanda è allegata la ricevuta del versamento delle spese di istruttoria, indicate nell'Allegato C.
4. Se la domanda è inoltrata a mezzo posta o in via telematica, nei quindi giorni successivi l'Ufficio comunica al richiedente la data della visita di sopralluogo, da compiersi normalmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. La licenza di attingimento è rilasciata nel termine entro 90 giorni dalla presentazione, previa acquisizione del parere dell'autorità idraulica, la quale può richiedere prescrizioni.

TITOLO VIII

Pozzi d'acqua

Art. 66

(Comunità degli utenti di pozzi d'acqua)

1. Nei territori, le cui falde presentano situazioni di squilibrio del bilancio idrico, o nei quali la qualità delle acque sotterranee è esposta al degrado di qualità, la competente autorità di bacino, sentite le associazioni di categoria, promuove la costituzione della comunità degli utenti di acque sotterranee.
2. L'autorità idraulica acquisisce il parere della Comunità –se rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta –, prima di adottare provvedimenti a carattere generale, limitativi dei prelievi.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

3. La Comunità degli utenti dei pozzi porta a conoscenza dell'autorità di bacino e dell'autorità idraulica, la rilevazione, da parte dei propri soci, di fenomeni di degrado delle risorse idriche sotterranee.
4. L'autorità preposta al rilascio delle concessioni di derivazione di acque sotterranee, acquisisce il parere della Comunità degli utenti, sulle domande di rilascio o di rinnovo di concessioni di derivazione di acque sotterranee.

Art. 67

(Apertura di pozzi per l'estrazione di acque sotterranee)

- 1 Chiunque intenda conseguire la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante l'apertura di pozzi per estrarre acque dal sottosuolo, deve presentare domanda all'Ufficio regionale, secondo il modello informatico di cui all'Allegato D.
- 2 Alla domanda di apertura del pozzo deve essere allegata la ricevuta del versamento delle spese per l'istruttoria, nella misura di cui all'Allegato C.
- 3- L'Ufficio procedente pubblica la domanda di cui al comma 1 sul BUR, dandone comunicazione al Comune nel cui territorio ricade il pozzo ed all'ATO del SII.

Art. 68

(Gallerie drenanti)

1. L'apertura di gallerie drenanti, mediante escavazione o con la infissione di tubazioni, è equiparata alla apertura di pozzi.

Art. 69

(Opposizioni ed osservazioni)

- 1 Chiunque abbia interesse, ha facoltà di presentare opposizioni ed osservazioni alla apertura di nuovi pozzi, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR.
- 2 Il responsabile del procedimento informa il richiedente l'apertura del pozzo delle osservazioni e controdeduzioni, con invito a fornire ogni utile chiarimento entro i successivi 15 giorni.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

3. Esaurita la procedura di pubblicità, partecipazione ed informazione, e comunque trascorso il termine di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento predispose lo schema del provvedimento conclusivo, trasmettendolo al competente ufficio.

Art. 70

(Pozzi abusivi)

- 1 I pozzi aperti senza la previa domanda di cui all'art. x sono considerati abusivi e quindi soggetti a chiusura.
- 2 Ai pozzi aperti senza previa domanda, sono equiparati i pozzi mantenuti in esercizio senza la domanda di sanatoria.

Art. 71

(Regolazione emergenziale delle estrazioni di acque sotterranee)

- 1 In qualunque tempo, a cause di crisi del bilancio idrico degli acquiferi, per siccità, o per crisi stagionali o per qualsiasi emergenza riguardante la qualità e la quantità delle acque sotterranee edotte o educibili, l'Ufficio concedente ha facoltà di ridurre tempi e quantità delle estrazioni di acque mediante pozzi o gallerie drenanti.
- 2 Nel caso di riduzione delle estrazioni, l'ufficio provvede a ridurre proporzionalmente il canone di concessione.

TITOLO IX

Concessione preferenziale e per riconoscimento della pubblicità di determinati corpi idrici

NB (per questo titolo si è fatto riferimento, per completezza della disciplina, alla legislazione della Regione Emilia Romagna. Il Titolo va coordinato, e se del caso modificato, in relazione alle norme vigenti nelle singole regioni.

Art. 72

(Ambito di applicazione).

1. Il presente Titolo regola i procedimenti per:

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- a) la concessione preferenziale, richiedibile, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche;
- b) il riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, che può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:
 - I) qualsiasi possessore di un titolo legittimo per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, che consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da disposizioni successive alla data di attivazione del diritto vantato;
 - II) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644 recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, derivarono ed utilizzarono acque pubbliche, sempre che l'uso sia stato ininterrottamente praticato fino alla data della domanda presentata ai sensi del presente articolo.

Art.73

(Procedimento per le domande di concessione preferenziale).

1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge, ed entro tale termine iscritta nel protocollo.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Il competente Ufficio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta -rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sotterranee sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso-, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi –sempre che sia coerente con la destinazione d'uso-, la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il prescritto parere.
5. L'Ufficio procedente, dispone contestualmente la pubblicazione all'Albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interesse cui possa derivarne pregiudizio.
6. L'Ufficio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999.
7. Le domande di concessione preferenziale, se assoggettabili alle valutazioni di impatto ambientale o di verifica ambientale, sono istruite secondo le disposizioni di cui al precedente **Titolo YYYY.**

Art. 74

(Procedimento di riconoscimento di antico diritto).

1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al competente Ufficio entro il termine previsto dalla legge dello Stato. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 10 agosto 1884, n. 2644.
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

3. Qualora l'Ufficio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.

TITOLO X **(L'uso domestico)**

Art. 75 **(L'uso domestico)**

1. Il proprietario del fondo, l'usufruttuario e l'affittuario, previa domanda, hanno facoltà di estrarre acque sotterranee - previa valutazione di idoneità delle autorità sanitarie e veterinarie- per uso potabile ed igienico, per l'innaffiamento di giardini ed orti, inservienti direttamente il proprietario ed alla sua famiglia, purché tali usi siano limitati alle esigenze del nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività avente finalità di lucro.
2. L'uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto.
3. La domanda di cui al comma 1, redatta su supporto informatico, deve essere conforme ad uno dei modelli di cui all'Allegato A e corredata dei dati tecnici di cui all'Allegato B.
4. L'uso domestico non è soggetto a canone o tariffa; ma l'amministrazione ha facoltà di richiedere la installazione di misuratori di portata.

Art. 76 **(Controlli dell'Autorità sanitaria)**

1. La domanda per l'uso domestico delle acque è comunicata dall'utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua.
2. L'inidoneità della qualità delle acque, accertata dall'Autorità sanitaria, preclude l'uso domestico delle acque sotterranee.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Art. 77

(Controlli dell'Autorità veterinaria)

1. L'autorità veterinaria, anche su segnalazione della competente autorità sanitaria preposta ai controlli di qualità, se le acque presentano indici di inquinamento, può disporre limitazioni all'uso zootecnico delle acque medesime.

Art. 78

(Limitazioni all'uso domestico)

1. In presenza di squilibri del bilancio idrogeologico od anche di fenomeni di degrado della qualità delle acque estraibili, l'uso domestico può essere limitato ad usi compatibili.
2. Nei casi in cui l'uso domestico delle acque sotterranee esporrebbe i fruitori rischi per la salute umana l'uso domestico può essere temporaneamente vietato, fino al ristabilimento delle condizioni di equilibrio della falda e di sicurezza della qualità delle acque.
3. L'uso domestico delle acque sotterranee non consente di irrigare terreni propri o di terzi.
4. L'uso domestico delle acque del fondo non è consentito nei seguenti casi:
 - a) se viene recisa la vena che alimenta pozzi preesistenti;
 - b) nelle aree di salvaguardia, nelle zone di protezione e rispetto delle acque destinate a pubblici acquedotti;
 - c) all'interno dei compresori destinati alla coltivazione di acque minerali e termali.
 - d) per emunzioni che superano, o possono superare, i 500(cinquecento) m³/annui.

RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE LUNGO UN FIUME

Premessa

“Il fiume come espressione del rapporto natura- sito-costruzione umana”.

(...) Il fiume esprime due realtà storiche antitetiche e insieme complementari del rapporto uomo natura: quella della permanenza e della continuità e quella del rapido cambiamento. Da una parte il flusso continuo dell'acqua esercita un'azione lenta ed inesorabile di modellamento delle rocce e dei suoli, creando siti diversissimi (dagli speroni di tufo su cui si arroccano i paesi delle terre vulcaniche ai siti di meandro delle terre pianeggianti); alimenta associazioni vegetali e animali che vivono tenacemente lungo le fasce fluviali, dove esiste una continua permeabilità tra acqua e terra; sollecita da parte dell'uomo un'opera costante per controllare ed utilizzare il potere energetico dell'acqua – sia essa fisica o biologica – attraverso argini, chiuse, molini-fabbriche, derivazioni irrigue, ovvero per utilizzare il fiume come barriera difensiva o nastro trasportatore.

D'altra parte il fiume può essere protagonista diretto di eventi che trasformano in poche ore di alluvione intere regioni o determinano scelte destinate a cambiare per sempre la struttura ambientale ed il paesaggio di una città. (...)

I molti significati del fiume

(...) Tra i significati più preminenti che vengono attribuiti al fiume troviamo:

difesa/rischio: il fiume come difesa di castelli, città, territori; rischio da cui difendersi imbrigliandolo, addomesticandolo, per evitare alluvioni; poi, di recente, oggetto da difendere da canalizzazioni, prelievi, inquinamenti che ne minacciano la sopravvivenza;

confluenza/separazione: che segue nel tempo una traiettoria quasi opposta nelle città e nel territorio: nel territorio il fiume è per lunga tradizione più elemento di separazione che di

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

confluenza, tra stati, regioni, comunità, proprietà, anche se l'accesso al fiume e la sua utilizzazione è per tutti un diritto essenziale; l'orientamento ad attribuire all'unità fisico-geografica del bacino fluviale – di cui il fiume è l'asse portante – un significato e una funzione anche amministrativa e pianificatrice si afferma in molti paesi europei a partire dagli anni '60 del secolo scorso e in Italia, in forma di legge, solo nel 1989. Nelle città i fiumi che le attraversano o le costeggiano erano fin dal XIX secolo luogo di affaccio di edifici, orti e giardini e di convergenza di percorsi ed attività; successivamente, con la regolarizzazione del corso, costruzione di argini-muraglioni, banchine sovrelevate, strade, il fiume assume il significato di barriera fisica e visiva;

risorsa/degrado: il fiume come preziosa risorsa d'acqua fuori, ma soprattutto dentro la città e dopo, con il progressivo inquinamento, la sua trasformazione in una sgradita presenza che per essere resa accettabile e fruibile richiede imponenti operazioni di risanamento;

attività produttive/luogo di svago e tempo libero: il fiume come linea di comunicazione e commerci: questo attributo si mantiene tutt'ora dove il sistema fluviale si è integrato con il sistema dei canali che, a partire dal XVIII secolo, connotano il territorio del significato estetico - paesistico dell'acqua; il fiume come luogo di svago per le così dette attività del tempo libero, dalla canoa ai bagni, alla pesca, all'osservazione della natura.

E infine il fiume come scenario e panorama per “promenade”, parchi, giardini, palazzi e come cornice per spettacoli pirotecnici e cortei nautici. (...)”

Per narrare il rapporto tra un fiume ed il suo territorio è necessario sintetizzare i principali elementi della struttura fisica ed antropica:

- Il *solco fluviale* che è l'elemento connotativo primo del progetto;
- il *limite esterno* che è costituito dal sistema degli argini;
- gli *ambiti intermedi*, le fasce parallele al solco, che contengono gli elementi fondamentali come la tessitura agraria;
- gli *affacci, le aperture e collegamenti* che costituiscono la parte più percepibile del rapporto fiume-centri abitati-territorio;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- le *intrusioni* che comprendono le presenze negative più varie come le cave, i depositi di rifiuti, le case sparse.

Vittoria Calzolari, *Natura, sito, opera: il caso del parco fluviale*, in Casabella 575-576, Elmond Periodici, Milano 1991, pagg. 57-61.

Per la complessità su delineata quando si interviene su di un corso d'acqua è necessario avere un approccio sistemico ed interdisciplinare, non si possono considerare solo gli aspetti idraulico-ingegneristici ma essendo i fiumi degli ecosistemi estremamente articolati occorre tenere conto anche degli aspetti geomorfologici, idrologici, idraulici, naturalistici ed ecologici in generale.

Agire su di un corso d'acqua significa mettere insieme interventi ed azioni atte a ripristinare le caratteristiche ambientali e la funzionalità ecologica di un ecosistema in relazione alle sue condizioni potenziali, determinate dalla sua localizzazione geografica, dal clima, dalle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito e della sua storia naturale pregressa.

La finalità del presente documento è quella di promuovere, nell'ambito di un chiaro obiettivo di sviluppo per le aree degradate lungo i corsi d'acqua, progetti intersettoriali che, recependo gli indirizzi degli strumenti di pianificazione vigenti e le vocazioni presenti sul territorio, consentano di dispiegare nuovi investimenti, salvaguardando e valorizzando le risorse storico-culturali ed ambientali esistenti. Tali finalità dovranno essere perseguite mediante politiche di sussidiarietà e concertazione locali, convogliando e coordinando sul tema:

- le proposte di investimento private,
- le azioni degli Enti locali, la strumentazione urbanistica,
- le diverse forme di incentivi regionali, statali e comunitari (alla luce del quadro legislativo italiano e comunitario esistente).

Inoltre, alla luce dello scenario definito dal programma, dovranno essere individuate le linee-guida e il percorso di regole a base di un progetto di tutela e valorizzazione che sappia coniugare il territorio, la programmazione regionale e degli Enti locali, l'intervento privato e il reperimento delle risorse finanziarie sia di tipo pubblico che privato.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

Obiettivi del progetto

La strategia proposta intende promuovere un circuito virtuoso tra messa in sicurezza idraulica, riqualificazione del paesaggio naturale, ambientale ed agrario e fruizione turistica. Il tutto in *osmosi* con la tutela della risorsa idrica in termini sia qualitativi che quantitativi. La proposta riguarda le aree di pertinenza fluviale di un fiume che sono quelle che da un lato risentono maggiormente del rischio idraulico, dall'altro quelle che, di solito, mantengono il più elevato grado di qualità paesistica ed ambientale. Nello specifico gli obiettivi sono:

- costruzione di una rete di monitoraggio (dello stato quali - quantitativo della risorsa idrica, del trasporto solido, ecc) che permetta l'acquisizione di una serie di dati che vadano a comporre un quadro diagnostico della situazione dell'ecosistema fluviale mettendolo a disposizione degli Enti, a vario titolo operanti sul territorio, anche per programmare e gestire gli eventuali necessari interventi;
- elevare i livelli di consistenza e naturalità della vegetazione ripariale e camporile (siepi, arbusti, alberature lungo i fossetti di scolo, i confini tra i campi, le strade);
- estendere e rafforzare azioni di tutela ecologico ambientali (creazione di corridoi, trame e cinture di aree naturali, ecc.) su parte di quei territori che possono costituire un patrimonio ambientale indisponibile per la nuova urbanizzazione, attraverso la "tessitura" degli elementi caratterizzanti tali aree (canali di irrigazione, alberature, siepi, ecc.) in trame o corridoi continui, con il fine di ripristinare e assicurare il mantenimento della biodiversità;
- valorizzare le risorse culturali non rinnovabili con il fine di tutelare gli elementi che caratterizzano il paesaggio come risorsa e testimonianza della cultura umana, superando quindi la valenza condivisa del paesaggio riferita principalmente ai suoi potenziali di uso ricreativo e turistico;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- inserimento del concetto di compensazione ambientale finalizzata al consolidamento della rete ecologica, ogniqualvolta si operino trasformazioni territoriali che inducano una perdita di suolo ;
- organizzazione del sistema insediativo anche in funzione delle potenzialità della rete ecologica, e non solo rispetto allo stato attuale. In tal modo alcune aree residuali o dismesse possono acquisire importanza strategica, sicuramente al di sopra di quella attribuibile in riferimento al solo stato attuale;
- introdurre elementi di varietà nel sistema paesaggio al fine di favorirne la qualità, creare un eco mosaico che contribuisca a creare, mantenere o ripristinare la possibilità di flussi di organismi tra diverse aree protette (corridoi ecologici);
- istituzione del presidio idraulico;
- incrementare, anche in corrispondenza dei luoghi di ricostruzione del paesaggio agrario tradizionale, la capacità di invaso delle golene in situazioni di piena evitando fenomeni di erosione delle sponde;
- valorizzazione del patrimonio e delle produzioni agricole –zootecniche attraverso la creazione e lo sviluppo di un processo di progressivo riconoscimento delle produzioni locali e della creazione di logiche di filiera nel sistema delle produzioni agricole e dell'allevamento;
- favorire il rilancio e l'integrazione tra i sistemi agricolo, industriale, pastorizio e turistico;
- tutelare il territorio attraverso la conservazione di quei brani che sono esplicitamente caratterizzati da peculiari valenze antropologiche e culturali (rurali, archeologico - industriali, ecc.);
- programmare interventi tesi ad incrementare la presenza di fauna, in specie uccelli migratori;
- attrezzare gli argini per la fruizione turistica (pedonale, ciclabile, equestre) che avrà come attrattiva il paesaggio agrario tradizionale e le presenze faunistiche;
- favorire il corretto equilibrio tra risorsa naturalistica e fruizione dell'area e riconnessione degli elementi presenti sul territorio;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- creazione di opportunità lavorative attraverso il supporto ed integrazione ad azioni di valorizzazione del fiume e delle aree destinate al diporto, alla pesca ed alle attività sportive nonché a quelle naturalistiche e didattico - scientifiche;
- miglioramento della complessità sociale.

L'azione intende promuovere, ai vari livelli, tutte le azioni necessarie a garantire una massima potenzialità ambientale e paesaggistica ed una fruizione agevole e corretta delle aree fluviali. L'avvio delle azioni su riportate contribuisce ad una maggiore tutela e riqualificazione di queste aree, habitat estremamente favorevoli non solo in un'ottica conservatoristica ma anche turistico - ricreativa ed imprenditoriale.

Le azioni di recupero e miglioramento ambientale potrebbero garantire miglioramento e implementazione delle attività produttive (rendimento) e delle attività economiche tradizionali, un loro orientamento verso “produzioni maggiormente sostenibili” e quindi un progressivo miglioramento (anche con interventi specifici) della gestione del territorio anche a favore della tutela delle acque e conservazione naturalistica (habitat, specie, fruizione, studio).

Il progetto, inoltre è coerente con le finalità della pianificazione di bacino e di distretto.

Infatti, è indubbio che la tutela della incolumità delle vite umane e tutela delle acque abbia priorità rispetto alla tutela degli aspetti naturalistico - ambientali, Quindi qualsiasi azione non dovrà prescindere da questo assunto. Per gli Enti attuatori, ma anche per gli altri Enti a vario titolo competenti, è infatti doveroso adoperarsi nella mitigazione del rischio nella gestione e governo della risorsa idrica. Pur tuttavia, non vi è alcun impedimento a che si possano individuare soluzioni in grado di contemperare ad entrambe le esigenze.

Criticità

Le criticità ambientali rilevabili e riscontrabili sul sistema fluviale sono alquanto varie e complesse e, oltre a richiedere interventi puntuali hanno necessità di essere affrontate in una visione

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

complessiva ed unitaria. Con lo schema seguente si evidenziano sinteticamente le varie problematiche riscontrate sui sistemi fluviali del distretto dell'Appennino Meridionale:

- a) AREE URBANE: espansione urbanistica spesso non pianificata; necessità di riqualificazione urbana; scomparsa, “inglobamento”, demolizione dei nuclei e dei manufatti edilizi “storici”;
- b) AREE FLUVIALI: erosione delle sponde; denaturalizzazione delle aree ripariali; presenza di rifiuti e scarsa qualità delle acque; impermeabilizzazione dell'alveo; esondazioni; acque inquinate dal punto di vista chimico e biologico; scarsa manutenzione delle sponde naturali o seminaturali; carenza di monitoraggio sullo stato qualitativo delle acque; carenza di una mappatura degli scarichi; carenza /assenza di dati sulla qualità ambientale delle acque; mancanza di controllo sul prelievo di inerti nonché strumenti di pianificazione per la regolamentazione dei sedimenti; opere regolative delle piene che trasformano i corsi d'acqua in canali in cui l'acqua scorre velocemente e dove non c'è nessun contatto tra acqua e uomo, tra acqua e fauna, dove si perdono le caratteristiche biologiche e fisiche più qualificanti del sistema fluviale;
- c) AREE UMIDE: graduale scomparsa; impatto antropico; perdita di biodiversità; carenza di protezione e sviluppo; bracconaggio; carenza di dati sulla qualità ambientale delle aree umide;
- d) AREE AGRICOLE E DI ALLEVAMENTO: inquinamento falde ed impoverimento dei suoli; trattamento acque reflue e liquami; riduzione del suolo ad uso agricolo, ceduto per l'urbanizzazione e gli insediamenti industriali;
- e) SETTORE ECONOMICO E SOCIALE: assenza o ridotto impatto di politiche dirette alla valorizzazione delle produzioni locali agricole; scarsa attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione agricola; assenza o difficoltà di realizzazione di processi di aggregazione tra operatori, necessari ad affrontare i mercati nazionali ed esteri; assenza o insufficienza di azioni di coordinamento, sensibilizzazione o messa in rete di iniziative in atto; assenza di azioni innovative di sviluppo locale secondo e in applicazione dei principi della sostenibilità; necessità di formazione e sensibilizzazione su

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

attività e progetti inerenti la riqualificazione ed il miglioramento delle caratteristiche dei luoghi.

Tipologia dell'intervento

In coerenza con gli obiettivi fissati per il governo delle risorse idriche e dell'equilibrio con il sistema naturale, paesaggistico, culturale connesso l'idea progettuale prevede l'individuazione dei seguenti interventi:

- bonifica, pulizia, recupero di detrattori ambientali, quali micro discariche, cantieri abbandonati;
- opere idrauliche e di difesa idrogeologica, sistemazione idraulica, ripristino e sistemazione degli argini;
- opere di ripristino delle reti scolanti, di rinaturalizzazione dell'alveo e di conservazione dei suoli;
- predisposizione di azioni per un monitoraggio delle acque sotterranee al fine di un governo delle stesse secondo quanto predisposti dalla Normativa Nazionale ed Europea (direttiva Comunitaria 2000/60).
- creazione di tratti di rinaturalizzazione del solco fluviale, mediante introduzione di vegetazioni ripariali;
- sistemazione delle sponde;
- studi per il ripristino delle antiche sorgenti;
- impostazione di un bilancio urbanistico ambientale dell'ambito ecologico-territoriale interessato dal progetto;
- creazione di aree attrezzate per la fruizione, nonché di strutture ed infrastrutture di valorizzazione dei servizi, attività culturali, ricreativi, etc..;
- creazione di "macchie" boschive, di aree a coltivazione specializzata e di barriere verdi di protezione (in relazione ai vari tratti di territorio attraversato);

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- l'individuazione di aree per il ripristino di antiche colture (creazione di una rete interpodereale di siepi e macchie di bosco misto);
- creazione di filari di alberi, di aree di forestazione lineare;
- la creazione di aree di sperimentazione per l'aggiornamento dei sistemi colturali e dell'allevamento;
- creazione di zone d'acqua, anche da utilizzare per il canottaggio e di zone destinate ad attività sportive e polifunzionali;
- consolidamento e potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica (anche attraverso l'identificazione di specie guida);
- previsione di specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzazione di neoeosistemi sia con finalità di miglioramento dell'inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate sia definendo modalità gestionali degli stessi aventi caratteristiche di ridotta necessità di manutenzione e elevata resilienza rispetto ad impatti esterni;
- individuazione di corridoi ecologici fluviali e miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici;
- gestione e conservazione dell'agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori a funzione di cuscinetto, ovvero l'incentivo a forme di agricoltura compatibile o con finalità "a perdere" in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio);
- definizione di un sistema di aree protette intese come elementi centrali del sistema a rete anche con previsioni di ampliamento delle aree protette già esistenti;
- recupero ambientale di biotopi particolari quali fontanili e fasce ripariali;
- individuazione delle direttrici di permeabilità verso territori esterni alle aree protette;
- riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, etc. con finalità di connessione alla rete.
- mantenimento e potenziamento dei principali bacini di naturalità esistenti;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- salvaguardia e potenziamento di aree naturali relitte al fine di costituire gangli della rete o "stepping stones" nelle fasi intermedie di realizzazione;
- mantenimento o costruzione di un sistema di corridoi ecologici diversificati imperniato sui principali corsi d'acqua;
- sistema integrativo di corridoi ecologici diversificati trasversali a quelli definiti da insiemi di corridoi sub-paralleli appoggiati su corsi d'acqua;
- appoggio di specifici corridoi a percorsi di fruizione qualificata del paesaggio (greenways);
- costruzione di occasioni, attraverso la realizzazione della rete ecologica, per economie integrative per le attività agro-silvo-pastorali presenti, in modo da favorire l'accettazione del progetto da parte degli operatori agricoli locali;
- promozione di neo-ecosistemi con funzione di tampone tra le principali sorgenti (puntuali ed areali) di impatto e l'ambiente circostante. A tale riguardo attenzione prioritaria rivestono i perimetri degli azzonamenti urbanistici ad elevata pressione intrinseca (es. aree industriali) ed in generale le frange urbane;
- tutela e ripristino di ecosistemi polivalenti (fruitivi, produttivi) in ambito urbano;
- sistemazione delle strade esistenti, con particolare riferimento ai sentieri pubblici per le passeggiate ecologiche in territorio di rilevanza ambientale;
- creazione di piste ciclabili;
- la creazione di aree di commercializzazione e di interscambio con altri tipi di attività;
- promozione del completamento ed aggiornamento complessivo delle conoscenze;
- attività di informazione e partecipazione.

Rispondenza dell'intervento ai criteri di sostenibilità

	<i>Rilevante</i>	<i>Non rilevante</i>
Riduzione al minimo dell'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili		SI
Utilizzo delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione	SI	
Uso e gestione corretta, dal punto di vista	SI	

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti		
Conservazione e miglioramento dello stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi	SI	
Conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche	SI	
Miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali	SI	
Miglioramento della qualità dell'ambiente locale	SI	
Contributo alla protezione dell'atmosfera		SI
Sensibilizzazione alle problematiche ambientali e sviluppo dell'istruzione e della formazione in campo ambientale	SI	
Promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni legate a strategie sostenibili	SI	

Convenienza dell'azione per il territorio e ricadute dirette ed indirette sullo sviluppo

L'intervento ha ricadute sull'intero ecosistema fluviale. Infatti il bacino di utenza è rappresentato dalle popolazioni locali e non.

L'azione risponde sia all'esigenza di valorizzare il patrimonio di risorse ambientali e paesaggistiche locali, come volano strategico per il miglioramento della qualità ambientale e della vita, e per il rafforzamento di economie locali legate al turismo ecosostenibile.

L'azione è, quindi, in grado di incrementare significativamente il capitale ambientale e economico-sociale, sul quale basare il rilancio sociale ed economico di un'area attualmente in bilico tra marginalità e trasformazione (sostenibilità sociale e sostenibilità economica), non coerente con il valore e la sensibilità ambientale delle risorse di base: fiume, habitat umidi, aree rurali di pregio, siti storici architettonici.

L'azione proposta, inoltre, è veicolo di sviluppo di nuova occupazione in settori qualificati legati: alla ricerca in campo ecologico - ambientale; all'imprenditoria specializzata in interventi di

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

riqualificazione e restauro ambientale; all'imprenditoria locale nel settore dell'ospitalità e dei servizi al turismo ecosostenibile (guide, bed and breakfast, agriturismo, artigianato ecc.); alla divulgazione ed alla didattica ambientale.

L'azione, infine, si propone di rafforzare il patrimonio di conoscenze ambientali che rappresenta a sua volta una risorsa di base per le popolazioni e gli enti locali, consentendo una piena e diffusa consapevolezza e conoscenza degli elementi di pregio del territorio locale, tale da consentire lo sviluppo di molteplici iniziative pubbliche e private nei diversi settori interessati.

I risultati attesi sono una riqualificazione ambientale dell'area degradata, una ricaduta occupazionale ed economica ma soprattutto una crescita di consapevolezza per gli abitanti e gli usufruttori dell'area del patrimonio naturalistico presente e delle sue potenzialità. Inoltre, si intende valorizzare e promuovere le produzioni agricole – zootecniche, consentire possibilità di svago e ricreative per la popolazione locale e per quelle limitrofe, facendo recuperare ai cittadini la conoscenza e l'identità del proprio territorio. Così facendo si realizzerà anche una sorta di barriera all'urbanizzazione e all'edilizia favorendo la crescita di una rete ecologica tra spazi verdi, limitando il rischio di isolamento delle singole aree naturali.

Elaborati

Gli elaborati che dovranno essere redatti per la predisposizione di un progetto saranno essenzialmente costituiti da un *Piano d'area* e un *Programma integrato*.

Nel Piano d'area, di livello sovracomunale, dovranno essere indicate le invarianti territoriali di natura strategica in un'ottica di sostenibilità, di sussidiarietà e di coesione.

Il *Piano d'area* dovrà essere articolato in due parti, composte di testo e cartografia.

Nella prima fase, a carattere *conoscitivo/interpretativo* dovranno essere evidenziate, quantitativamente e qualitativamente, le risorse naturalistico - ambientali ed i manufatti storico-archeologici connessi al patrimonio idraulico da proteggere, salvaguardare, implementare,

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

promuovere e mettere in connessione attraverso azioni e interventi materiali e immateriali (anche di marketing territoriale).

In questa fase dovranno essere evidenziate le aree di maggiore pregio paesaggistico e naturalistico e quelle soggette a rischio idraulico ed idrogeologico che risultano condizionate e pregiudicate ai fini dello svolgimento di una efficace politica di sviluppo socioeconomico e di riqualificazione; inoltre dovrà essere verificata la sussistenza di elementi e di condizioni territoriali che, per la loro rilevanza, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente. Attraverso una serie di riunioni e tavole di concertazione con gli Enti locali, inoltre, dovrà essere costruito il quadro degli strumenti di pianificazione urbanistici vigenti e in corso di approvazione/adozione, con particolare riferimento ai Piani Territoriali di Coordinamento, evidenziandone compatibilità ed incompatibilità con le linee guida di progetto; analogamente dovrà essere acquisita tutta la documentazione inerente le progettazioni esistenti o in itinere relative all'area in esame.

Nella seconda fase a carattere *progettuale* dovranno essere definiti gli ambiti territoriali di intervento e i temi di progetto con particolare riferimento a quelli da sottoporre a Programma Integrato; dovranno essere stabiliti, per ciascuno di questi, i livelli di potenziale trasformabilità e la relativa regolamentazione attuativa, costruiti l'abaco degli interventi, sia quelli in corso che quelli già programmati, delineate le linee e gli istituti pubblico-pubblico e pubblico-privato per la costruzione di accordi e di intese per la loro promozione/attuazione, individuando tra questi quelli prioritari. Particolare attenzione dovrà essere dedicata in questa parte alla rilevazione delle problematiche, di varia natura, che si frappongono alla valorizzazione delle risorse e alla loro possibile risoluzione. Inoltre, mediante periodiche tavole di confronto con gli Enti locali, dovranno essere valutati gli elementi di congruenza e di possibile interconnessione dei criteri informativi del progetto pilota con quelli relativi agli interventi in corso e/o programmati per l'area oggetto di studio. dovranno essere riportati in opportune cartografie.

Il Piano d'area dovrà contenere:

- 1.** La situazione attuale dell'area in rapporto alle trasformazioni territoriali. Il quadro di riferimento: il sistema insediativo, morfologia, idrografia.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

2. Il sistema relazionale. Reti per la mobilità esistente e di progetto: autostrade, grande viabilità, ferrovie di primaria importanza.
3. L'area e i programmi di intervento di livello territoriale. I vincoli e le suddivisioni amministrativo-formali.
4. L'analisi del contesto socio-economico.
5. La geologia e l'idrogeologia.
6. L'evoluzione storica del processo di bonifica dei Regi Lagni.
7. L'uso attuale del suolo.
8. L'ambiente naturale del bacino idrografico dei Regi Lagni.
9. La consistenza del territorio antico.
10. Il sistema dei servizi e delle attrezzature.
11. Il sistema produttivo.
12. Il sistema insediativo e le previsioni dei piani urbanistici.
13. Lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici.
14. Gli interventi pubblici programmati ed in via di esecuzione.
15. La descrizione del territorio e del corso d'acqua come sistema infrastrutturale: trasformazioni, problemi emergenti, lettura della situazione attuale.
16. Il Piano d'Area.

Il *Programma integrato* sarà finalizzato alla riorganizzazione e/o ristrutturazione degli ambiti urbano/territoriali particolarmente significativi individuati nella redazione del Piano d'area; tale elaborato sarà fondato sulla individuazione delle azioni di riqualificazione del tessuto infrastrutturale ed ambientale volte a indurre, attraverso gli interventi "fisici", ricadute positive sulla qualità della vita delle comunità insediate.

Nella fase preliminare del Programma, una volta definita l'idea-forza, gli obiettivi specifici di riferimento ad essa connessi e la metodologia operativa per la redazione del Progetto, dovrà prevedere l'analisi del contesto territoriale individuato e l'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi connessi agli interventi (analisi SWOT). Gli interventi da attuarsi

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

dovranno perseguire obiettivi di restauro e riqualificazione ed integrazione funzionale delle aree degradate, da attivare anche attraverso interventi di sistemazione paesaggistica, incentivazione alla fruizione e valorizzazione di ambiti di pregio finora non fruibili. La necessità del recupero e del restauro paesaggistico è di particolare significato nelle aree di accentuata crisi economica ed occupazionale dove maggiormente è percepibile il distacco tra realtà sociale e valori culturali ed ambientali.

Per il perseguimento dei suindicati obiettivi specifici, in tale fase, dovrà essere riesaminata la coerenza del Progetto Integrato con gli altri strumenti di programmazione locale, regionale, nazionale e comunitaria vigenti. Inoltre, ai fini di una corretta stesura del progetto dovranno essere svolte attività di partenariato e concertazione con gli Enti locali, finalizzati a rendere congruenti e tra loro interconnesse le linee guida del progetto pilota con le linee di sviluppo e pianificazione promosse dalle stesse Amministrazioni.

In una seconda fase del Programma dovrà essere analizzata la sostenibilità tecnico-territoriale degli interventi previsti nella proposta progettuale. In particolare, in una prima sezione, dovrà essere effettuata una descrizione dettagliata degli interventi di natura infrastrutturale, della loro localizzazione e dei parametri dimensionali.

In una seconda sezione, dovrà essere eseguita l'analisi dei costi di realizzazione, la determinazione delle condizioni tecniche di esercizio e di manutenzione delle opere, la verifica della disponibilità dei fattori produttivi necessari e l'individuazione delle alternative tecnologiche. Inoltre dovrà essere analizzata la cantierabilità delle opere, i relativi percorsi autorizzativi, l'eventuale ricorso a conferenze di servizio e ad accordi di programma e redatto il calendario dei tempi e delle modalità di realizzazione.

Una terza sezione dovrà essere dedicata alla descrizione sintetica della VAS ed alla valutazione di impatto ambientale relativa a specifiche operazioni (ove necessarie). Dovranno, inoltre, discusse le problematiche connesse all'impatto ambientale delle operazioni e delle eventuali azioni di mitigazione e le azioni dirette alla riduzione del degrado ambientale ed alla riqualificazione dell'ambiente.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

In una terza fase del Programma, dovrà essere eseguita l'analisi di fattibilità finanziaria, economico e sociale del progetto.

In una prima sezione dovrà essere individuata e quantificata la domanda effettiva e potenziale per beni e servizi offerti dal territorio e dovranno essere formulate ipotesi per il suo andamento futuro.

In una seconda sezione, dovrà essere eseguita l'analisi di fattibilità finanziaria, definendo i costi ed i ricavi per tipologia, in fase di realizzazione e di esercizio. In tale sezione dovranno essere descritti i criteri e le modalità da utilizzare per l'attivazione delle risorse finanziarie di cui disporre per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

In una terza sezione dovrà essere eseguita l'analisi di fattibilità economica e sociale (per le opere infrastrutturali di maggiore dimensione e/o per gruppi omogenei di interventi), determinando i costi e benefici interni ed esterni.

In una quarta sezione dovrà essere effettuata una ricognizione dettagliata, anche attraverso manifestazioni d'interesse, delle esigenze del tessuto produttivo locale ed analisi della domanda di aiuti da parte del tessuto imprenditoriale.

Nell'ultima sezione di tale fase del Programma dovranno essere definiti gli impatti sul reddito e l'occupazione nel territorio di riferimento, sulle pari opportunità di genere (analisi VISPO), sulla capacità di innovare del territorio e sul tessuto produttivo.

L'ultima fase del Programma Integrato consisterà nell'analisi di fattibilità istituzionale ed amministrativa del progetto.

In una prima sezione di tale fase, dovrà essere eseguita la descrizione dell'assetto e dei processi di partecipazione partenariale e la descrizione eventuale dei singoli partner. Quindi dovranno essere individuati i responsabili (di PI, di procedimento, dei controlli, ecc.).

Nella seconda sezione dovrà essere redatto un cronoprogramma generale delle azioni/operazioni, e quindi dovranno essere descritte le relative modalità attraverso cui l'Ente intende organizzare il processo che va dalla definizione della configurazione preliminare al

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

programma definitivo, da costruirsi da parte dello stesso a fronte delle proposte avanzate, anche, dai soggetti privati. Dovranno essere dettagliatamente descritte le procedure per ciascuna operazione/azione e l'organizzazione necessaria a svolgere le relative attività, i relativi sistemi di controllo, il sistema di monitoraggio fisico- finanziario e procedurale e le modalità telematiche di trasferimento dei dati.

I risultati del Programma Integrato, inoltre, dovranno essere riportati su cartografie tematiche descrittive con scale di riferimento 1:10.000 e 1:5.000 per eventuali approfondimenti. Disegni in altre scale potranno contribuire ad esemplificare in aree e punti definiti tecniche e strumenti di intervento.

Il Programma integrato dovrà contenere:

1. La definizione di un Programma Integrato degli Interventi. Aspetti urbano-territoriali e architettonici. Criteri di individuazione e specificazione dei progetti.
2. La definizione di un Programma Integrato degli Interventi. Aspetti idraulici.
3. La definizione di un Programma Integrato degli Interventi. Aspetti agronomici e vegetazionali.
4. Lettura sintetica del sistema economico dell'area di intervento.
5. L'analisi dei costi di realizzazione. Determinazione delle condizioni tecniche di esercizio e di manutenzione delle opere. Verifica della disponibilità dei fattori produttivi necessari ed individuazione delle alternative tecniche. Cantierabilità delle opere, relativi percorsi autorizzativi. Calendario dei servizi e delle modalità di realizzazione.
6. Schede tecnico-progettuali allegate.
7. L'analisi di fattibilità finanziario-economico sociale.
8. La valutazione ambientale - strategica.

Riferimenti progettuali

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

L'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nel percorso di pianificazione e programmazione relativo alla *difesa, tutela, uso e governo delle risorse suolo e acqua e del sistema ambientale*, ha attivato delle azioni *collaterali*. Si tratta di progetti specifici la cui realizzazione coinvolge Enti territoriali quali *Ministeri, Regioni, Province, università, Centri di Ricerca, Comuni, comunità Montane e Consorzi di Bonifica*.

Queste azioni, programmate e realizzate anche d'intesa con gli Enti territoriali, costituiscono tasselli importanti per l'attuazione di un processo di pianificazione "condivisa e partecipata" con le varie Amministrazioni interessate.

Molte di queste azioni possono essere esempi (procedurali, progettuali, ecc) per la tematica oggetto del presente documento.

A riguardo si citano ad esempio:

- Piano Stralcio Tutela Ambientale Conservazione Zone Umide – Area Pilota Le Mortine – Bacino Volturno;
- Studio di fattibilità per la realizzazione di azioni finalizzate al governo del sistema fisico – ambientale, con particolare riguardo alle risorse suolo, acqua e ambiente nel territorio della Comunità Montana del Matese.
- Progetto Wetlands: salvaguardia attiva degli habitat umidi lungo la fascia fluviale del fiume Volturno nel territorio del comune di Capriati al Volturno (CE)
- Progetto Pilota "Studi a scala di dettaglio finalizzati ad una ripermutazione delle aree a rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno" 35 aree pilota
- Azione di programma "Master Plan finalizzato alla difesa, restauro, riqualificazione e valorizzazione del Litorale Domitio" – Bacino Volturno
- Progetto finalizzato alla realizzazione di una rete di monitoraggio per il controllo delle aree a rischio idrogeologico – territorio comunale di Frosinone
- Progettazione interventi APQ – Difesa Suolo - Regione Campania

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- Programma di azioni per la difesa, tutela, salvaguardia, uso e governo della risorsa acqua, suolo ed ambiente relativi all'intero sottobacino del fiume Sabato – provincia di Avellino
- Proposte per la riqualificazione dell'ambiente fluviale del Basso Volturno – Strumenti per il miglioramento della qualità del sistema sociale e produttivo.
- Azione di programma finalizzata alla difesa, riqualificazione e corretto uso dell'asta terminale del fiume Garigliano.
- Costituzione del Parco Fluviale del Calore e del Sabato da parte della Provincia di Benevento e stipula di un'intesa di programma tra l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e la Provincia di Benevento finalizzata alla predisposizione di un programma di azioni per la difesa e tutela della risorsa idrica; la difesa e tutela del territorio soggetto a fenomenologie di dissesto idrogeologico; alla difesa e tutela delle aree soggette ad alluvioni; la salvaguardia e tutela delle aree ad alto pregio ambientale.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

Bilancio idrico

SOMMARIO

1	FINALITÀ/OBIETTIVI.....	LXVII
2	CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO IDRICO.....	LXVII
3	METODO DI COSTRUZIONE DEL BILANCIO IDRICO	LXVIII
4	MODALITÀ/PROCEDURE DI ATTUAZIONE	LXXVI
4.1	Costruzione del bilancio	LXXVI
4.2	Utilizzo del bilancio in ambito di pianificazione e gestione unitaria della risorsa idrica.....	LXXVII
5	RIFERIMENTI NORMATIVI	LXXVII

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

1 FINALITÀ/OBIETTIVI

- quantificare la risorsa idrica disponibile a scala di bacino idrografico e a livello complessivo di Distretto;
- quantificare la distribuzione spaziale e temporale della risorsa idrica e le modificazioni della stessa dovute alle utilizzazioni;
- valutare le interazioni tra caratteristiche quantitative e stato di qualità dei corpi idrici;
- identificare le criticità connesse alla disponibilità della risorsa (criticità = concorrenzialità negli usi; conflittualità ambientali; potenziali emergenze);
- supporto alla gestione delle utilizzazioni idriche in atto secondo criteri di compatibilità con la tutela qualitativa e quantitativa;
- supporto allo sviluppo di scenari di gestione della risorsa idrica compatibili.

2 CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO

IDRICO

- condivisione di un comune quadro delle conoscenze relative alla risorsa idrica e alle utilizzazioni secondo livelli di dettaglio propri della scala di bacino idrografico e regionale;
- produzione della nuova conoscenza relativa ai sistemi idrici, alle utilizzazioni e all'evoluzione delle situazioni di criticità;
- visione unitaria a scala di distretto idrografico delle politiche di destinazione delle risorse idriche disponibili e di salvaguardia delle condizioni di qualità ambientale delle stesse;
- definizione delle linee di intervento e delle relative modalità di applicazione per tappe successive, secondo criteri di gradualità e progressività di azione, paralleli al crescere della conoscenza nel settore;
- individuazione dei sistemi di monitoraggio necessari alla rilevazione degli effetti.

3 METODO DI COSTRUZIONE DEL BILANCIO IDRICO

Le componenti fondamentali che definiscono il bilancio sono:

- l'articolazione territoriale su cui è applicato il bilancio;
- la quantificazione della disponibilità naturale della risorsa, sulla base delle caratteristiche climatiche e idrologiche;
- la caratterizzazione degli usi in atto in relazione alla tipologia, alla localizzazione, alla quantità e alla modalità di prelievo e di restituzione;
- i criteri di individuazione delle condizioni di criticità;
- le misure correlate di carattere normativo/organizzativo/gestionale.

L'articolazione territoriale del bilancio ha una valenza superiore a quella della mera disaggregazione tecnico-descrittiva dei dati; essa è correlata con la finalità del bilancio e alla valenza normativa dello stesso, cioè al suo utilizzo come strumento decisionale, di regolamentazione e/o di gestione della risorsa idrica.

La quantificazione della *disponibilità della risorsa idrica*, intesa in termini quantitativi e qualitativi, si basa sulle valutazioni idrologiche, che consentono di stimare i flussi nel reticolo idrografico superficiale e l'entità dell'infiltrazione negli acquiferi sotterranei. Come noto, la stima delle grandezze idrologiche è resa difficile non solo dalla relativa esiguità delle informazioni ma anche dalla circostanza che le misure sono influenzate dagli usi idrici in atto e dall'uso del suolo. Va pertanto scontato un margine di errore che deve essere progressivamente migliorato in funzione dell'affinamento delle conoscenze derivante dalla realizzazione di un monitoraggio idrologico specificamente finalizzato alle esigenze conoscitive del bilancio.

Nel merito della *caratterizzazione degli usi in atto*, una prima importante distinzione è quella fra impieghi interni ed esterni all'articolazione territoriale di riferimento. I primi possono essere classificati a seconda degli effetti che essi hanno sulle risorse (sottrazione netta di risorse dal ciclo idrologico, dislocazione spaziale della risorsa, differimento temporale dei flussi, variazione della qualità). Gli impieghi esterni sono i trasferimenti artificiali di risorse (esportazioni), che vanno ad incrementare i quantitativi disponibili e presenti in altre aree.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

La redazione del bilancio idrico per una generica area idrografica di analisi si basa sulla seguente successione di attività, fra loro interconnesse:

- 1) definizione del grado di dettaglio e di precisione che deve caratterizzare le valutazioni numeriche, in relazione agli obiettivi di Piano ed alle informazioni disponibili;
- 2) discretizzazione spaziale e temporale dell'area di indagine e del dominio temporale di analisi;
- 3) determinazione delle voci di bilancio, con particolare riferimento alle sollecitazioni al sistema idrico ed ai parametri che ne condizionano le risposte;
- 4) definizione dei criteri di bilancio e loro applicazione numerica secondo specifici algoritmi di calcolo;
- 5) definizione dei criteri di valutazione delle risultanze numeriche del bilancio idrico.

Per l'area idrografica di riferimento, i risultati del bilancio devono evidenziare tramite gli opportuni parametri quantitativi:

- la risorsa idrica complessivamente disponibile;
- la risorsa idrica utilizzata (direttamente e tramite le opere di regolazione e di accumulo);
- la risorsa idrica residua in rapporto alle esigenze e/o ai vincoli ambientali;
- il grado di soddisfacimento dei fabbisogni idrici, distinti per periodo, ubicazione e tipologia di utenza;
- le situazioni di criticità in ordine al soddisfacimento della domanda e alle esigenze di carattere ambientale.

1) Definizione del grado di dettaglio e di precisione che deve caratterizzare le valutazioni numeriche, in relazione agli obiettivi di Piano ed alle informazioni disponibili

Gli obiettivi generali del Piano devono essere specificati per ciascuna delle aree di analisi, tenendo conto inoltre che il grado di dettaglio e la precisione delle valutazioni numeriche che il bilancio deve fornire sono in stretta relazione con la quantità e la qualità delle informazioni esistenti.

La scarsità delle conoscenze di base si riflette nella necessità di aggregare spazialmente e temporalmente gli scenari di analisi e di previsione, riducendo la capacità delle elaborazioni di

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

definire natura ed entità delle criticità oltre un livello abbastanza preliminare di indagine e di affidabilità.

L'opportunità di fornire il grado di precisione delle valutazioni numeriche del bilancio implica la necessità di stimare le varie grandezze che intervengono nel bilancio stesso non solo attraverso uno stimatore centrale (media o mediana o moda) ma anche attraverso una misura di dispersione (deviazione standard, varianza e momenti d'ordine superiore). Al livello superiore di accuratezza si pone la definizione di ciascuna grandezza in termini della distribuzione di probabilità a cui essa appartiene: ciò consente di passare dalla semplice contabilità degli errori di stima all'impostazione probabilistica del bilancio: la circostanza è naturalmente assai significativa per tutti quei processi dinamici suscettibili di fluttuazioni aleatorie in funzione delle vicende meteo-climatiche.

2) Discretizzazione spaziale e temporale dell'area di indagine e del dominio temporale di analisi.

La discretizzazione spaziale si riferisce all'opportunità di suddividere il territorio di ciascun ambito di indagine in elementi arealmente corrispondenti al grado di dettaglio auspicato per le indicazioni di bilancio.

Come già menzionato al punto precedente, il livello di suddivisione nasce dal compromesso fra informazione disponibile sul territorio e distribuzione spaziale delle criticità locali. Queste ultime possono essere rappresentate da una o più "lunghezze scala" L_s , che caratterizzano il fenomeno di interesse, nella sua particolare applicazione al caso pratico in esame. In generale, detta D_x la dimensione media degli elementi discretizzati, deve essere ampiamente $D_x < L_{s,MIN}$, rispetto alla minima lunghezza scala.

Se la scansione secondo D_x del dominio spaziale risulta non compatibile con la possibilità di definizione di grandezze importanti nella redazione del bilancio, questo può risultare affetto da margini di errore o di incertezza non compatibili coi livelli prefissati come obiettivo; l'efficacia della discretizzazione secondo D_x si rivela pertanto illusoria ed è più opportuno rinunciare al corrispondente grado di dettaglio. In genere conviene impostare il bilancio della risorsa idrica per

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

un medesimo ambito, a livello di aggregazione spaziale e temporale progressivamente decrescenti: si può procedere al livello inferiore (Dx inferiore) solo se il bilancio precedente è soddisfacentemente risolto e se l'incertezza di stima risulta significativamente minore del valore delle variabili di stato che interessano al fine della valutazione delle criticità.

Anche per la discretizzazione temporale, necessaria per tutti i processi di tipo dinamico, è opportuno che sia soddisfatta ampiamente la relazione $Dt < T_{s,MIN}$ fra il passo Dt e il minimo $T_{s,MIN}$ dei "tempi scala" o delle costanti di tempo che intervengono nei processi in esame. Valgono per Dt le stesse considerazioni esposte per il passo spaziale in merito alla possibilità di definire su tale scansione le grandezze dinamiche di bilancio e alla opportunità di ricorrere eventualmente ad aggregazioni temporali più ampie per garantire la significatività dei risultati, al prezzo di una riduzione del dettaglio di analisi.

Nel caso in cui sia il passo spaziale che quello temporale rispettino le rispettive relazioni minoranti di lunghezze e tempi scala, sussiste poi il vincolo $Dx/Dt < c$, essendo c la celerità del processo dinamico.

Le indicazioni precedenti, fra gli elementi della discretizzazione, devono essere integrate dalle ulteriori eventuali relazioni necessarie per la stabilità e la convergenza degli algoritmi di soluzione numerica.

3) Determinazione delle voci di bilancio, con particolare riferimento alle sollecitazioni al sistema idrico ed ai parametri che ne condizionano le risposte

Per ognuno degli elementi spaziali in cui è discretizzato l'ambito geografico di interesse e per ciascuno degli intervalli temporali Dt in cui è stato disaggregato il periodo di analisi occorre impostare il bilancio della risorsa idrica nei termini seguenti.

3.1) Il bilancio viene numericamente valutato mediante l'equazione di continuità:

$$\sum_{k1=1}^{n1} F_{ind,k1}^j + \sum_{k2=1}^{n2} F_{dip,k2}^j + \sum_{k3=1}^{n3} F_{mis,k3}^j - \Delta V_j / \Delta t = 0$$

in cui intervengono quattro tipologie di flussi idrici e dove le sommatorie sono di tipo algebrico.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

3.2) Le quattro tipologie di flussi idrici sono individuate in funzione del grado di dipendenza del loro valore dalle variabili che descrivono lo stato della risorsa nel singolo elemento spaziale, dette "variabili di stato" s_j per l'elemento j -esimo:

- Flussi $F_{jind,k1}$ (con $k1=1,2,\dots,n1$) indipendenti dalle s_j , quali i prelievi da o gli scarichi nei corpi idrici naturali per processi produttivi non dipendenti dal ciclo idrologico stagionale; tali flussi devono essere calcolati preliminarmente alla redazione del bilancio: costituiscono una parte talora importante delle sollecitazioni al sistema e, a loro volta, possono dipendere da ulteriori variabili (socio-economiche, tecniche e fisiche) esterne e non interferenti col sistema delle risorse idriche: la loro valutazione deve essere condotta con altre metodiche;
- Flussi $F_{jdip,k2}$ (con $k2=1,2,\dots,n2$) dipendenti dalle s_j e dalle variabili di stato degli elementi spazialmente connessi con "j", essendo $n2$ il numero degli scambi possibili con gli elementi contigui; tali flussi vengono calcolati con specifiche "equazioni del moto" esprimenti le modalità di scambio fra aree adiacenti in funzione delle s_j e di eventuali parametri fisici (ad esempio, la legge di Darcy per moti di filtrazione, la legge di Fick per processi di diffusione-dispersione, la legge di Fourier per processi conduttivi). In genere la loro determinazione è svolta mediante un apposito algoritmo di calcolo automatico;
- Flussi 'misti' $F_{jmis,k3}$ (con $k3=1,2,\dots,n3$) dipendenti sia dalle variabili di stato s_j sia da variabili esterne e quindi da calcolarsi contestualmente ai flussi dipendenti, ma sulla base anche di grandezze determinate a priori; un esempio di tali flussi è costituito dai prelievi da falda per uso irriguo che dipendono dall'assetto colturale e dal tipo di suolo ma anche dagli eventi meteorologici e dalle condizioni di umidità del terreno.
- Flussi 'interni' F_{jint} tipicamente connessi ai volumi di accumulo o svuotamento dell'elemento durante il passo Δt : $F_{jint} = \Delta V_j / \Delta t$ dove le variazioni di volume si intendono positive se durante il passo temporale l'acqua si accumula in "j". I flussi interni contengono esplicitamente la memoria del sistema, attraverso la differenza fra la consistenza attuale e quella al Δt anteriore della risorsa.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

3.3) La memoria del sistema è limitata ad un solo passo temporale: tutte le grandezze sono univocamente definibili a partire dal loro valore antecedente e dalle sollecitazioni durante l'intervallo corrente. La determinazione del bilancio può procedere a partire da qualunque istante, purché siano assegnate le condizioni iniziali descriventi le variabili di stato al momento fissato come origine nel processo di contabilizzazione della risorsa.

3.4) I flussi idrici sono espressi come medie durante il passo Δt , in termini di portate volumiche o massiche.

3.5) Il bilancio della risorsa riguarda anche gli aspetti qualitativi, che possono condizionarne la fruibilità anche a fronte di disponibilità quantitativamente sufficienti. Associati alle concentrazioni delle specie di interesse nei vari flussi elencati al punto 3.2 (intesi quali flussi della soluzione acquosa), possono essere definite altrettante tipologie di flussi di soluti (inquinanti), espressi in massa, ai quali nel caso specifico si aggiungono i flussi 'chimici' $F_{jchi,k4}$ (con $k4=1,2,\dots,n4$) dovuti ai processi di trasformazione o degradazione chimica e biochimica, di mineralizzazione, di adsorbimento/desorbimento tipici di ogni specie in esame.

3.6) Non è opportuno inserire in bilancio flussi di entità molto disomogenea fra loro, in particolare se i flussi più modesti presentano un'incertezza di stima limitata.

3.7) È importante rilevare il rapporto fra la funzione di accumulo e la funzione di trasferimento esercitata da ciascun elemento della discretizzazione. Quando la prima non è trascurabile rispetto alla seconda, la funzione equalizzatrice dell'immagazzinamento o dello svuotamento rende ininfluenza la localizzazione dei singoli punti di immissione/prelievo sull'elemento spaziale (per i flussi indipendenti e misti); si tratta in genere di elementi bi- o tri-dimensionali, in cui la direzione e l'entità dei flussi dipendenti (trasferimento) è funzione essenzialmente delle variabili di stato. Quando la funzione di accumulo è invece trascurabile rispetto al trasferimento, quest'ultima si può ridurre alla semplice somma algebrica del flusso in ingresso "da monte". Ciò è infatti tipico di elementi orientati (solitamente monodimensionali, come i tratti di fiume o di canale), in cui la direzione ed il verso dei flussi sono invarianti. In essi sorge allora il problema della localizzazione dei punti di immissione/derivazione, risolta in mancanza di conoscenze più precise in vari modi, dal

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

più conservativo (prelievi all'estremo di monte e scarichi a quello di valle del tratto) al più neutro (distribuzione uniforme lungo il tronco di immissioni e sottrazioni).

4) Definizione dei criteri di bilancio e loro applicazione numerica secondo specifici algoritmi di calcolo.

Il bilancio della risorsa idrica deve essere stabilito in modo congruo per i livelli di aggregazione spazio-temporale più ampi, prima di procedere al suo affinamento mediante una discretizzazione progressivamente più spinta. In genere tuttavia nemmeno ai livelli aggregati il bilancio risulterà equilibrato se calcolato come somma di contributi valutati a priori, senza attribuire ai flussi indipendenti un errore di stima e a quelli dipendenti o misti valori dei parametri fisici (calibrazione) in grado di compensare gli immancabili squilibri di massa.

Sorge pertanto il problema di correggere le stime iniziali al fine di ottenere residui nulli per i bilanci numerici di ogni elemento (o cella): la scelta dei criteri con cui operare questa correzione assume un'importanza decisiva, in quanto è solo dai valori così riequilibrati dei flussi che si possono trarre indicazioni significative in merito allo stato ed alla distribuzione della risorsa idrica.

I criteri di bilancio proposti si applicano in un contesto deterministico di valutazione delle risorse: essi indicano il presumibile valore fisico dei vari contributi nel momento dell'effettiva comparazione dell'acqua disponibile con quella richiesta. Servono soprattutto in fase di calibrazione degli schemi interpretativi, al fine di non attribuire a parametri o voci poco definite il peso di stime non congruenti sui contributi principali.

Il bilancio può essere condotto anche in modo probabilistico, soprattutto a livello delle maggiori aggregazioni spazio-temporali (valutazioni su base annua o stagionale per un intero ambito geografico). In questo caso, il valore centrale della stima e la misura del suo errore standard devono essere interpretati quali parametri di una distribuzione teorica di probabilità adattata a ciascun flusso in esame. Per ognuno di essi, la generazione di un campione di valori dalla specifica distribuzione, consente la redazione di una serie di bilanci (in numero arbitrario), dati dalle varie combinazioni dei flussi, ciascuno nel rispetto delle probabilità semplici o condizionate date dalla struttura

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

probabilistica adottata. Da tale molteplicità di valutazioni è possibile trarre indicazioni statistiche più articolate sullo stato delle risorse e sul grado di soddisfacimento dei fabbisogni.

5) Definizione dei criteri di valutazione delle risultanze numeriche del bilancio idrico.

Il bilancio effettivo di ciascun ambito geografico e di ciascun elemento in cui esso viene discretizzato è ovviamente sempre in equilibrio, se si computano eventuali effetti di accumulo o di calo della risorsa immagazzinata negli elementi capacitivi.

La valutazione delle implicazioni del bilancio sulla gestione delle risorse idriche nasce dal confronto fra i flussi che appaiono attribuiti ai singoli fabbisogni, nel momento di effettiva richiesta e nel rispetto dei vincoli del bilancio stesso, e l'entità di tali domande.

Si definisce una fallanza idrica ogni volta che i flussi disponibili sono inferiori, per quantità e/o per qualità, a quelli richiesti dalle utenze.

Nell'ambito delle schematizzazioni proposte nel punto 3, pare auspicabile una valutazione delle voci di bilancio sufficientemente dettagliata nello spazio e nel tempo, in modo da evitare il ricorso esclusivo a macro-indicatori di tali fallanze idriche, peraltro di adozione sempre possibile.

Per ogni ambito di interesse, il bilancio idrico condotto con le modalità ed i criteri sopra enunciati, deve essere in grado di segnalare il rapporto quantitativo fra flussi effettivamente allocati e flussi richiesti per ogni elemento della discretizzazione spazio-temporale, compatibilmente con le informazioni disponibili. L'allocazione tiene conto dei vincoli di bilancio e delle osservazioni sullo stato del sistema (variabili di stato misurate direttamente o indirettamente) mentre la domanda idrica rappresenta solo un obiettivo, stabilito talora in base a criteri esterni al sistema fisico.

I criteri di valutazione delle risultanze numeriche del bilancio idrico consistono pertanto nell'esame deterministico e, possibilmente, probabilistico dei seguenti punti:

- grado di soddisfacimento o fallanza dei fabbisogni idrici, distinti per periodo, ubicazione e tipologia di utenza;
- natura quantitativa e/o qualitativa dell'eventuale fallanza;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- surrogabilità delle fonti di alimentazione (aumento della disponibilità con interventi strutturali e non) in caso di fallanza;
- sempre in caso di fallanza, contenimento dei fabbisogni, mediante aggregazioni delle utenze o metodi gestionali più improntati al risparmio idrico (complementarità spazio-temporale delle utenze) o adozione di tecnologie water-saving;
- contrazione delle allocazioni tale da minimizzare l'impatto delle fallanze idriche.

4 MODALITÀ/PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1 Costruzione del bilancio

- Messa a punto preliminare del bilancio idrico:
 - definizione dei sistemi idrografici di riferimento,
 - scala territoriale e temporale di approccio,
 - condizioni al contorno,
 - messa a punto dello strumento di bilancio,
 - analisi dei risultati,
 - elaborazione di criteri idrologici per l'identificazione delle criticità dei deflussi reali.
- Fase di approfondimento:
 - approfondimento della ricostruzione dei deflussi naturali e reali,
 - correlazioni deflussi-qualità delle acque,
 - ruolo del DMV sulle condizioni del reticolo idrografico superficiale,
 - identificazione delle tipologie prevalenti di uso della risorsa per i diversi corpi idrici,
 - esigenze di monitoraggio dei deflussi e degli usi ai fini dell'integrazione degli elementi conoscitivi necessari per il bilancio,
 - identificazione di maggiore approfondimento delle condizioni di criticità idrologica.

4.2 Utilizzo del bilancio in ambito di pianificazione e gestione unitaria della risorsa idrica

- Pianificazione dell'uso della risorsa idrica:
 - costruzione di scenari di evoluzione dell'utilizzo attuale della risorsa, sulla base delle valutazioni sull'evoluzione della domanda idrica e sui vincoli di natura ambientale (DMV, aree protette...) discendenti dagli obiettivi del Piano di gestione,
 - stima effetti potenziali dei cambiamenti climatici sulla risorsa idrica del bacino (ipotesi di scenario di scarsità idrologica); fattori principali: riduzione delle precipitazioni; l'incremento delle perdite dei bacini.

- Gestione dell'uso della risorsa idrica:
 - messa a punto di protocolli di valutazione, nell'ambito del bilancio idrico, delle nuove concessioni di derivazione e dei rinnovi di quelle esistenti.

5 RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs.152/2006:

Art. 95 - pianificazione del bilancio idrico:2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Art. 145 - equilibrio del bilancio idrico: 1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

D.M. 28 luglio 2004, linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino

Generalità: l'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

GESTIONE SEDIMENTI DEI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

SOMMARIO

1	FINALITÀ/OBIETTIVI.....	80
2	CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO DEI SEDIMENTI E PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI.....	80
3	METODO DI COSTRUZIONE DEL BILANCIO DEI SEDIMENTI E DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE.....	81
4	MODALITÀ/PROCEDURE DI ATTUAZIONE	82
	4.1 Costruzione del piano di gestione dei sedimenti.....	82
	4.2 Attuazione del Piano di gestione dei sedimenti	83
5	RIFERIMENTI NORMATIVI	84

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

6 FINALITÀ/OBIETTIVI

- conseguire configurazioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua superficiali caratterizzate da maggiore equilibrio nelle dinamiche del trasporto solido;
- favorire una maggiore disponibilità di sedimenti, in modo da ristabilire, dove non più presente, un materasso alluvionale () e promuovere una certa continuità del flusso di sedimenti;
- favorire la mobilità laterale dell'alveo, sia in funzione dell'obiettivo precedente che per finalità ecologiche (promuovere la ricreazione di habitat ripariali);
- contribuire a promuovere o preservare la funzionalità ecologica in determinati tratti, attraverso il mantenimento o il recupero dei processi fisici e delle forme responsabili della diversità di habitat;
- migliorare il deflusso degli alvei in piena, sia in riferimento alla capacità di portata dell'alveo attivo sia in rapporto alla funzione di laminazione delle aree golenali;
- migliorare o mantenere le condizioni di ripascimento della costa.

7 CRITERI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO

DEI SEDIMENTI E PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

- i sedimenti rappresentano una componente chiave nell'assetto di un corso d'acqua; richiedono pertanto attività di pianificazione e gestione la cui importanza non è inferiore a quella relativa alla risorsa idrica;
- l'assetto idrodinamico dell'alveo non è mai statico ma evolve più o meno rapidamente per fattori naturali e antropici; la realizzazione di opere idrauliche e di infrastrutture interferenti comporta una perturbazione sulle caratteristiche morfologiche, geometriche e idrauliche del corso d'acqua la cui risposta idrodinamica è sia a livello locale che di asta, sia su tempi brevi che su tempi medio-lunghi;
- il bilancio dei sedimenti su ciascuna asta fluviale (a scala di bacino idrografico) costituisce lo strumento conoscitivo sulla base del quale impostare le specifiche azioni di gestione che hanno attinenza con tutti gli interventi che insistono sugli alvei dei corsi d'acqua (manutenzione, realizzazione di nuove opere di difesa, realizzazione di opere di derivazione e di regimazione ecc.);

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

- nei corsi d'acqua interessati da serbatoi artificiali, i piani e i programmi di sghiaimento dei sedimenti accumulati devono essere inseriti nell'ambito della gestione complessiva dei sedimenti a livello di asta fluviale.

8 METODO DI COSTRUZIONE DEL BILANCIO DEI SEDIMENTI E DEGLI STRUMENTI DI GESTIONE

I temi principali che concorrono alla definizione del piano di gestione dei sedimenti sono raggruppabili nelle seguenti tre categorie che riguardano:

- la *morfologia dell'alveo* con riferimento specifico all'alveo-tipo attuale e alle relative tendenze evolutive; intervengono in specifico le caratteristiche morfologiche attuali, la granulometria del materiale d'alveo, le forme morfologiche pregresse e le tendenze evolutive; la *disponibilità di sedimenti* nell'alveo e la continuità trasversale e longitudinale del flusso di sedimenti;
- la *componente idrologico-idraulica*, caratterizzata dal regime idrologico del bacino idrografico (e dai relativi scostamenti rispetto al regime naturale), con particolare riferimento alle condizioni di piena, alla geometria dell'alveo, alle condizioni di scabrezza, alle opere idrauliche (di controllo dell'alveo e di contenimento dei livelli di piena), alle modalità di deflusso in condizioni ordinarie e di piena, alla capacità di trasporto solido della corrente nelle diverse condizioni idrologiche; le interazioni tra i processi idrodinamici e morfologici e le opere presenti (difese idrauliche, derivazioni, infrastrutture di attraversamento.....);
- la *componente ecologica* della regione fluviale, caratterizzata dai diversi habitat presenti nell'ambiente acquatico e ripariale e dalle relative condizioni di funzionalità.

I processi relativi alle componenti elencate devono essere valutati e interpretati in forma integrata, con riferimento a una scala temporale sia di breve periodo che di medio-lungo periodo; circa la scala spaziale sono da prendere in considerazione tre differenti livelli; a) il bacino idrografico, costituito dalla porzione montano-collinare (in cui prevalgono i fenomeni di erosione e di alimentazione dal trasporto solido dell'asta principale), dall'asta fluviale (sede prevalente dei processi di trasporto del materiale) e dalla parte terminale e fociva in cui sono

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

prevalenti i processi di deposito del materiale trasportato; b) il tronco omogeneo di corso d'acqua, in cui a seconda delle condizioni e dell'assetto idromorfologico si possono alternare tratti a prevalente deposito ad altri con prevalente trasporto o erosione; c) il tratto puntuale, caratterizzato da specifici fenomeni connessi alla dinamica del materiale trasportato.

Uno strumento a carattere pianificatorio utile alla gestione del corso d'acqua sotto gli aspetti menzionati è costituito dalla definizione e dalla relativa normazione (in termini di limitazioni delle condizioni d'uso del suolo) della fascia di divagazione massima compatibile dell'alveo attivo, intesa come quella porzione di regione fluviale all'interno della quale l'alveo attivo del corso d'acqua deve essere lasciato libero di divagare. La fascia è normalmente derivata con un processo interpretativo da quella che rappresenta la massima divagazione storicamente documentabile.

Il processo di individuazione di tale fascia è fondato sulle risultanze delle analisi che attengono alle tendenze evolutive dell'alveo, alle caratteristiche funzionali delle opere idrauliche di difesa dai fenomeni di instabilità planimetrica e delle opere di derivazione idrica e infine ai vincoli posti dall'assetto territoriale circostante.

La fascia di divagazione massima compatibile deve essere coerente con le fasce fluviali (ove definite) individuate nell'ambito dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

I progetti di gestione degli invasi esistenti sui corsi d'acqua per lo smaltimento dei sedimenti accumulati, di cui all' art. 114 del D.Lgs.152/2006, devono essere predisposti e attuati in forma coordinata e compatibile con i piani di gestione dei sedimenti relativi alle relative aste fluviali.

9 MODALITÀ/PROCEDURE DI ATTUAZIONE

9.1 Costruzione del piano di gestione dei sedimenti

- Le funzioni di base del Piano di gestione dei sedimenti sono di:

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- individuare le condizioni essenziali di assetto legate alla morfologia e alle dinamiche dell'alveo per il conseguimento di assetto-obiettivo definito in rapporto alla funzionalità idraulica dell'alveo e a buone condizioni ecologiche;
- dettare i criteri per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo, con particolare riferimento a quelle che coinvolgono la movimentazione e l'asportazione dei sedimenti dall'alveo.

In merito ai sedimenti, il piano deve fornire risposte, in relazione alle condizioni attuali del corso d'acqua, che riguardano:

- il bilancio dei sedimenti del corso d'acqua;
- le condizioni prevalenti di deposito o di erosione, la loro dislocazione spaziale e la relativa evoluzione temporale;
- le relazioni tra dinamica del trasporto solido, la morfologia e l'assetto ecologico dell'alveo;
- le relazioni tra dinamica del trasporto solido e i fenomeni di instabilità d'alveo e di esondazione in corso di piena;
- le relazioni tra gli interventi di asportazione del materiale solido e l'assetto morfologico dell'alveo, le condizioni ecologiche e la capacità di deflusso in piena.

9.2 Attuazione del Piano di gestione dei sedimenti

Il Piano di gestione dei sedimenti definisce per i corsi d'acqua oggetto di intervento, eventualmente suddivisi in tronchi omogenei:

- le condizioni morfologiche in atto, le tendenze evolutive e le condizioni di assetto da conseguire (fascia di divagazione compatibile);
- le criticità attuali rilevanti per la sicurezza idraulica (relative alle dinamiche d'alveo e alla funzionalità delle opere di difesa correlate), per l'assetto morfologico dell'alveo e per le condizioni ecologiche;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alla dinamica morfologica e al bilancio sedimentologico, con l'obiettivo di conseguire un assetto coerente con gli obiettivi posti;
- le compatibilità di gestione delle aree golenali con finalità di miglioramento dell'assetto idraulico e dello stato ecologico;

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

- le funzioni di monitoraggio morfologico/idraulico/ambientale necessarie per seguire l'evoluzione delle variabili coinvolte e gli effetti degli interventi attuati;
- le procedure e le modalità di aggiornamento del Piano stesso;
- le procedure di attuazione (trasformazione degli interventi puntuali in progetti).

10 RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 523/1904 (Testo Unico in materia di opere idrauliche e polizia idraulica)

art. 97, comma m:

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:.....

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

D.Lgs.152/2006:

Art. 114 - dighe

1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.

Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

2. *Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.*

3. *Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.*

4. *Il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.*

5. *Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto*

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamiento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamiento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

*Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia*

9. Le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.